

(ALLEGATO)

PROGETTO
DI
CODICE PENALE

PEL
REGNO D'ITALIA

PRESENTATO

dall' onorevole **SAVELLI**

alla Camera dei Deputati nella tornata del 26 novembre 1883

CONFRONTATO

con le modificazioni proposte dal Ministro di Grazia e Giustizia

(**PESSINA**)



ROMA

REGIA TIPOGRAFIA

D. RIPAMONTI

1885

PROGETTO

DI

CODICE PENALE

(SAVELLI)

DISPOSIZIONI

per l'approvazione del Codice penale
pel regno d'Italia.

Art. 1.

Il codice penale pel regno d'Italia annesso alla presente legge è approvato, ed entrerà in osservanza tre mesi dopo la pubblicazione di questa legge.

Art. 2.

Un esemplare di detto codice, stampato nella regia tipografia, firmato dal Re e contrassegnato dal guardasigilli ministro di grazia e giustizia, servirà di originale, e sarà custodito negli archivi generali del regno.

Entro un mese dalla pubblicazione di questa legge, un esemplare stampato del codice verrà trasmesso a ciascun comune del regno per essere depositato nella sala del consiglio comunale, ed ivi tenuto esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 3.

Le pene inflitte dalle leggi ora vigenti e non ammesse nel nuovo codice, sono nella loro esecuzione, commutate di diritto in quelle fra le nuove pene che per natura e gravità meglio ad esse corrispondano; e saranno alle medesime applicabili le disposizioni del codice relative alla commutazione o surrogazione del lavoro per le pene pecuniarie non pagate, all'ammissione nelle colonie agricole ed industriali, ed alla liberazione provvisoria per le pene restrittive della libertà personale non interamente scontate all'attuazione del codice medesimo.

Le controversie sulla commutazione ed esecuzione delle pene saranno decise dalle Sezioni degli appelli correzionali.

Art. 4.

Fino a che tutti gli stabilimenti penali non siano conformati al sistema di pene ordinato

PROGETTO

DI

CODICE PENALE

(PESSINA)

DISPOSIZIONI

per l'approvazione del Codice penale
pel regno d'Italia.

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Soppresso.

Art. 4.

Identico.

dal nuovo codice, le pene si scontreranno negli stabilimenti attuali nei modi più conformi alle disposizioni del codice, che saranno determinati con decreto reale, sentito il consiglio di Stato.

Con leggi speciali sarà stabilito il modo di provvedere alle opere occorrenti per la preparazione degli stabilimenti penali dal medesimo codice prescritti.

Art. 5.

In tutti i casi ed agli effetti pei quali il vigente codice di procedura penale ed ogni altra legge e regolamento richiamano la distinzione di *crimini* e *delitti* ovvero di pene *criminali* e *correzionali*, si considerano come corrispondenti:

a) ai *crimini* i reati che sono puniti dal nuovo codice colle pene dell'ergastolo, della prigionia o della detenzione eccedenti cinque anni, o della interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) ai *delitti* i reati che sono puniti dal nuovo codice colle pene della prigionia o della detenzione non eccedenti cinque anni, della interdizione temporanea dai pubblici uffici o della multa, ovvero dell'arresto eccedente cinque giorni o dell'ammenda eccedente cinquanta lire.

Art. 6.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo codice sono abrogati i codici penali comuni ora vigenti nel regno.

Sono pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano al medesimo codice contrarie.

Il Governo è autorizzato a fare le disposizioni necessarie per l'attuazione del nuovo codice penale.

Art. 5.

Identico.

a) ai *crimini* i reati che sono puniti dal nuovo codice colle pene dell'ergastolo, della *reclusione*, o della *relegazione*, o della interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) ai *delitti* i reati che sono puniti dal nuovo codice colle pene della prigionia o della detenzione, della interdizione temporanea dai pubblici uffici o della multa.

Art. 6.

Identico.

CODICE PENALE

DEL REGNO D'ITALIA

Disposizioni preliminari

1. È reato l'azione od omissione punita per espressa disposizione della legge penale.

I reati puniti a norma delle disposizioni contenute nel libro I del presente codice si chiamano *delitti*; quelli puniti a norma delle disposizioni contenute nel libro II si chiamano *contravvenzioni*.

2. Nessun reato può punirsi con pene non pronunciate dalla legge prima che fosse commesso.

Se la nuova legge non novera tra i reati un fatto punito da legge anteriore, cessano di diritto gli effetti del procedimento e della condanna.

Se la legge penale del tempo del reato e le posteriori sono diverse, si applica quella che contiene disposizioni più favorevoli all'imputato.

Se la pena è stata già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce quella più mite, per specie o per durata, stabilita dalla legge posteriore pel reato definito nella sentenza.

Tale sostituzione è ordinata dalla Sezione degli appelli correzionali in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, salvo il ricorso in cassazione.

La legge posteriore più mite si applica altresì agli effetti delle precedenti condanne, salvi i diritti dei terzi.

3. I reati commessi nel territorio del regno, da cittadini o da stranieri, sono puniti secondo le leggi del regno.

Il cittadino è giudicato nel regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero.

Lo straniero che è stato giudicato all'estero può essere giudicato nel regno.

(1) Per le ragioni svolte nella Relazione, le pene della detenzione e della prigionia raggiungono il massimo di cinque anni; oltre questo limite le pene temporanee restrittive della libertà personale sono la relegazione e la reclusione. Avendo conservato l'economia delle pene qual'era nel Progetto Savelli reputo inutile far menzione di fronte ad ogni articolo che alla detenzione e alla prigionia eccedenti cinque anni sono rispettivamente sostituite la relegazione e la reclusione. Stimo pure inutile di far risaltare di fronte ad ogni articolo la sostituzione della parola *reato* alla parola *delitto*, da me proposta per le ragioni svolte nella Relazione medesima.

CODICE PENALE

DEL REGNO D'ITALIA (1)

Disposizioni preliminari.

1. *Identico.*

Soppresso.

2. *Identico.*

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Identico.

3. *Identico.*

Nei casi preveduti dai due capoversi precedenti si tiene conto della pena già scontata.

4. I reati commessi fuori del territorio del regno da un cittadino, o da uno straniero, non sono puniti nel regno, salvo nei casi espressamente determinati.

4. Identico.

5. È giudicato e punito secondo le leggi del regno il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto contro la sicurezza dello Stato, o di falsificazione di moneta avente corso legale nel regno, o di contraffazione del sigillo, o dei titoli di debito pubblico dello Stato, o di carte di pubblico credito, quando il delitto è punibile con pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni.

5. Identico.

In questi casi il cittadino o lo straniero può essere giudicato e punito secondo le leggi del regno, ancorchè sia stato giudicato nel paese in cui ha commesso il delitto; e si tiene conto della pena già scontata.

6. Il cittadino italiano che, fuori dei casi menzionati nell'articolo precedente, commette in territorio estero un delitto punibile, tanto dalle leggi del regno che da quelle dello Stato ove è commesso, con pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, qualora entri in qualsiasi modo nel regno, vi è giudicato con l'applicazione della più mite tra le due legislazioni.

6. Identico.

È ugualmente giudicato per ogni altro delitto commesso all'estero, quando vi sia querela della parte offesa, o richiamo del Governo estero.

7. I delitti commessi in territorio estero, fuori dei casi espressi nell'articolo 5, da uno straniero a danno di un cittadino o a danno dello Stato italiano, punibili con la pena indicata in detto articolo tanto dalle leggi del regno quanto da quelle dello Stato ove furono commessi, allorchè i colpevoli entrino in qualsiasi modo nel territorio dello Stato, sono giudicati e puniti dai tribunali del regno con l'applicazione della legge più mite. Lo stesso ha luogo per gli altri delitti, quando vi sia querela della parte offesa.

7. Identico.

I delitti commessi in territorio estero da stranieri a danno di stranieri, punibili con la pena indicata nello stesso articolo 5 così dalle leggi del regno come da quelle dello Stato ove furono commessi, qualora i colpevoli si trovino nel regno, possono essere giudicati e puniti con l'applicazione della legge più mite, purchè concorrano le seguenti condizioni:

1.º che venga prima offerta e non accettata la estradizione dei colpevoli al Governo del luogo ove il delitto fu commesso od a quello della loro patria;

2.º che il delitto sia tra quelli, rispetto ai quali esiste convenzione di estradizione, o sia tra quelli contro il diritto delle genti, contro le persone o le proprietà dei privati, o contro la fede pubblica, ovvero costituisca bancarotta fraudolenta, od offesa al pubblico costume.

Non procedendosi a giudizio, il Governo può espellere lo straniero dal regno nei casi e modi permessi dalle leggi; ed anche quando sia stato giudicato e condannato, può espellerlo dopo l'esecuzione della pena.

8. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 non si applicano:

1.º quando, secondo l'una o l'altra legge, l'azione penale è estinta;

2.º quando si tratta di delitti dei quali, giusta il primo capoverso dell'articolo 9, non è ammessa l'estradizione;

3.º quando l'imputato giudicato in paese estero è stato assoluto, o, se condannato, ha scontato la pena, o questa è estinta. Se non ha scontato interamente la pena, può rinnovarsi il giudizio dai tribunali del regno, e si tiene conto della parte di pena già scontata.

Nei casi espressi negli articoli 6 e 7, e nel numero 3º del presente articolo, dovendosi applicare la pena più mite, qualora la pena stabilita dalla legge straniera non fosse ammessa dalla legge del regno, il giudice surroga una delle pene ammesse che non sia più grave, e che a quella più si avvicini.

9. È vietata l'estradizione del cittadino italiano ad un Governo estero.

L'estradizione dello straniero non è mai ammessa per delitti politici, nè per delitti connessi coi medesimi.

Essa non può essere nè offerta nè consentita se non per ordine del Governo del Re, ed in seguito a sentenza conforme della Sezione d'accusa della Corte d'appello, nel cui distretto lo straniero dimora. La sentenza è pronunciata dopo che, a cura del Pubblico Ministero, sono state notificate allo straniero le imputazioni per le quali si chiede la sua estradizione, accordandogli un termine non minore di giorni dieci, entro il quale può presentare memorie e documenti per dimostrare la domanda inammissibile. Tuttavia, sopra una domanda di

8. *Identico.*

9. *Identico.*

Identico.

Essa non può essere nè offerta nè consentita se non per ordine del Governo del Re, ed in seguito a *conforme pronunciazione dell'autorità giudiziaria.*

estradizione, può ordinarsi in via provvisoria l'arresto dello straniero.

10. Le disposizioni di questo Codice nelle quali si parla di reati commessi col mezzo della stampa comprendono qualsivoglia modo od artificio atto a riprodurre il pensiero con segni figurativi.

11. L'azione penale nei reati commessi col mezzo della stampa si esercita contro le persone indicate nella legge sulla stampa.

Soppresso.

Soppresso.

LIBRO PRIMO.

DEI DELITTI E DELLE LORO PENE

PARTE PRIMA.

Dei delitti e delle loro pene (in generale).

TITOLO I.

DELLE PENE (in generale)

CAPO I.

Delle diverse specie di pene.

12. Le pene stabilite pei delitti sono:

- 1.° l'ergastolo;
- 2.° la prigionia;
- 3.° la detenzione;
- 4.° la interdizione dai pubblici uffici;
- 5.° la multa.

Le pene che la legge designa come restrittive della libertà personale sono quelle indicate nei primi tre numeri.

13. La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta in uno stabilimento speciale, dove il condannato rimane in una cella, con segregazione continua dagli altri condannati e con l'obbligo del lavoro.

Il condannato all'ergastolo, il quale ha dato prove di emendamento, è ammesso, dopo dieci anni di segregazione continua ed anche prima se il suo stato fisico o morale la rende intollerabile, al lavoro in comune con altri condannati durante il giorno, con l'obbligo del silenzio.

14. La prigionia si sconta negli stabilimenti penitenziarii, con l'obbligo del lavoro e con segregazione cellulare per un primo periodo che non può eccedere il quarto dell'intera durata della pena, nè essere minore di tre mesi.

Il condannato è quindi ammesso al lavoro in comune, con l'obbligo del silenzio.

Se la pena della prigionia inflitta o che rimane da scontarsi non eccede i tre mesi, può essere scontata, a termini dei regolamenti, nelle carceri del circondario.

LIBRO PRIMO

Dei reati e delle loro pene (in generale).

TITOLO I.

DELLE PENE (in generale).

CAPO I.

Delle diverse specie di pene.

10. Le pene stabilite pei reati sono:

- 1.° l'ergastolo;
- 2.° la reclusione;
- 3.° la relegazione;
- 4.° la prigionia;
- 5.° la detenzione;
- 6.° la interdizione dai pubblici uffici;
- 7.° la multa.

Le pene che la legge designa come restrittive della libertà personale sono quelle indicate nei primi cinque numeri.

11. *Identico.*

12. *Le pene della reclusione e della prigionia si scontano ecc.*

Identico.

Identico.

15. La detenzione si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro durante il giorno e con segregazione durante la notte.

Il condannato può scegliere fra le specie di lavoro, ammesse nello stabilimento al quale è assegnato, quella che è più conforme alle sue attitudini e precedenti occupazioni; salvo i casi in cui può essere autorizzato, giusta i regolamenti, ad una specie diversa di lavoro.

Si applica anche per la detenzione il disposto del secondo capoverso dell'articolo precedente, quando la sua durata non eccede i tre mesi.

16. La legge determina i casi nei quali le pene della prigionia e della detenzione possono essere scontate in case di custodia.

17. I condannati alle pene della prigionia o della detenzione, per tempo eccedente cinque anni, i quali, durante metà della pena, abbiano dato prova di buona condotta, possono essere ammessi a scontarne il residuo in una colonia penale agricola od industriale, od anche a lavorare fuori delle case di pena, nella esecuzione di opere pubbliche o di altre, dirette, sussidiate od invigilate dalla pubblica amministrazione; in questo caso si avrà cura che rimangano separati dagli operai liberi.

18. I condannati alle pene della prigionia o della detenzione, i quali abbiano date prove di morale emendamento, dopo avere scontato tre quarti della pena, se si tratta degli ammessi a colonia agricola o due terzi se si tratta di altri condannati per tempo non minore di trenta mesi, possono anche essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile.

La liberazione condizionale e revocabile non può concedersi ai condannati pei delitti previsti dagli articoli 217, 218, 220, 369, 370, 371, 372, 373, ai recidivi nei delitti previsti dagli articoli 325, 326, 327, 328, 329, 366, nè ai recidivi per la seconda volta in qualsiasi specie di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, nè agli stranieri.

Il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

19. L'ammissione e la liberazione, di cui nei due articoli precedenti, sono revocabili se il condannato tiene cattiva condotta o trasgredisce gli obblighi a lui imposti.

15. Le pene della relegazione e della detenzione si scontano ecc.

Identico.

Identico.

14. *Identico.*

15. I condannati alle pene della reclusione o della relegazione, i quali durante metà della pena, ecc.

16. I condannati alle pene della reclusione o della relegazione ammessi a colonia agricola, e i condannati alle pene della prigionia o della detenzione per tempo non minore di trenta mesi, i quali abbiano dato prova di morale emendamento, possono essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile, dopo aver scontato tre quarti della pena, se si tratta dei primi, o due terzi della pena se si tratta degli altri.

Identico, richiamati gli art. 216, 217, 219, 385, 386, 387, 342, 343, 344, 345, 346, 382, corrispondenti a quelli richiamati nel testo di fronte.

Identico.

17. *Identico.*

Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia stata revocata la pena rimane scontata.

Se l'arresto del liberato è susseguito dalla revocazione della liberazione, l'effetto della revocazione risale al giorno dell'arresto.

20. Le norme per il passaggio da un periodo all'altro della pena, giusta gli articoli 17 e 18, e per il trattamento dei condannati all'ergastolo, alla prigionia ed alla detenzione, e degli ammessi a una colonia penale agricola o industriale od al lavoro in opere pubbliche fuori delle case di pena, rispetto al vitto, al vestiario, alla disciplina, al lavoro ed alla sua mercede, sono determinate con regolamenti particolari, pubblicati con decreto reale, sulla proposta dei ministri della giustizia e dell'interno, sentito il parere del consiglio di Stato.

Sono altresì stabilite dai regolamenti le condizioni educative delle case di custodia per minorenni, e le condizioni sanitarie e disciplinari delle case di custodia da destinarsi ai detenuti infermi di malattie mentali.

21. L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua produce la privazione:

1.° del diritto di elettore od eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, di ogni altro diritto politico, e della qualità di membro del Parlamento e di giurato;

2.° di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti dal Governo, da una provincia o da un comune, o da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune;

3.° dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni od altre insegne onorifiche nazionali o straniere;

4.° di tutti i diritti lucrativi od onorifici inerenti a qualunque degli uffici, delle funzioni, qualità o distinzioni indicate nei precedenti numeri 2.° e 3.°, e del beneficio ecclesiastico, di cui il condannato fosse investito;

5.° dell'ufficio di tutore o curatore e di ogni altro relativo alla tutela o cura, tranne quella dei discendenti nei casi stabiliti dalle leggi civili;

6.° della capacità di acquistare alcuno dei diritti, degli uffici, delle qualità o distinzioni indicate nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea consiste nell'incapacità del condannato di esercitare od acquistare, per un tempo non maggiore di cinque

18. Le norme per il passaggio da un periodo all'altro della pena, giusta gli articoli 15 e 16, e per il trattamento dei condannati all'ergastolo, *alla reclusione, alla relegazione,* alla prigionia ecc.

Identico.

19 *Identico.*

anni, i diritti, gli uffici ed impieghi pubblici, le qualità e le distinzioni onorifiche di cui fa menzione il precedente capoverso.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di essi, o si estende all'esercizio dell'arte o professione del condannato.

22. La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non minore di cinque lire, nè maggiore di diecimila.

CAPO II.

Della misura e della graduazione delle pene e del passaggio da una pena ad un'altra.

23. Il giudice non può aumentare, nè diminuire, nè commutare alcuna pena se non nei casi e dentro i limiti determinati o permessi dalla legge.

24. Quando la legge stabilisce senza limitazione una pena che comprende più gradi, il giudice può applicarla in qualunque misura tra il massimo ed il minimo di essa, osservate le norme stabilite per la graduazione di ciascuna pena.

25. Le pene della prigionia o della detenzione si estendono da un giorno a venticinque anni, e si dividono in nove gradi:

- 1.º da uno a cinque giorni;
- 2.º da sei giorni a tre mesi;
- 3.º da quattro a dodici mesi;
- 4.º da tredici a trenta mesi;
- 5.º da trentun mesi a cinque anni;
- 6.º da sei a dieci anni;
- 7.º da undici a quindici anni;
- 8.º da sedici a venti anni;
- 9.º da ventuno a venticinque anni.

Queste pene, nei primi due gradi, si applicano a giorni; nei gradi 3.º, 4.º e 5.º a mesi; negli altri gradi ad anni.

20. Identico.

CAPO II. (1)

Della misura e della graduazione delle pene e del passaggio da una pena ad un'altra.

31. Identico.

28. Identico.

21. Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da sei a venticinque anni, e si dividono in quattro gradi:

- 1.º da sei a dieci anni;
- 2.º da undici a quindici anni;
- 3.º da sedici a venti anni;
- 4.º da ventuno a venticinque anni;

Queste pene si applicano ad anni.

22. Le pene della prigionia e della detenzione si estendono da un giorno a cinque anni, e si dividono in cinque gradi:

- 1.º da uno a cinque giorni;
- 2.º da sei giorni a tre mesi;
- 3.º da quattro a dodici mesi;
- 4.º da tredici a trenta mesi;
- 5.º da trentun mesi a cinque anni.

Queste pene, nei primi due gradi, si applicano a giorni, e negli altri a mesi.

23. Nei casi in cui si dovrebbe infliggere la pena della prigionia o della detenzione per un tempo non maggiore di sei mesi, il giudice valutando le circostanze di fatto e la condizione dell'imputato, può surrogare, per una eguale durata, alla prigionia il confino del condannato in un comune da designarsi con la

(1) In questo capo fu mutata l'ordine degli articoli.

26. L'interdizione temporanea dai pubblici uffici si estende da due mesi a cinque anni, si applica a mesi e si divide in quattro gradi:

- 1.° da due a sei mesi;
- 2.° da sette a dodici mesi;
- 3.° da tredici a trenta mesi;
- 4.° da trentun mesi a cinque anni.

27. La multa si applica a lire, e si divide in sette gradi:

- 1.° da lire cinque a cinquanta;
- 2.° da cinquantuna a cinquecento;
- 3.° da cinquecent'una a milleduecentocinquanta;
- 4.° da milleduecentocinquanta a tremila;
- 5.° da tremila ed una a cinquemila;
- 6.° da cinquemila ed una a settemila e cinquecento;

7.° da settemilacinquecentouna a diecimila.

28. Quando la legge prescrive che la pena sia aumentata o diminuita di uno o più gradi se l'aumento o la diminuzione non può effettuarsi in tutto od in parte nella stessa specie di pena, si passa, dopo esauriti i gradi di questa, alla pena immediatamente superiore od inferiore.

La legge determina i casi nei quali una pena temporanea può essere aumentata oltre il suo massimo.

29. Quando la legge non dispone altrimenti, concorrendo più circostanze per le quali è prescritto di aumentare o diminuire la pena di un grado, il giudice aumenta o diminuisce la pena di tanti gradi quante sono le circostanze che concorrono.

30. Il passaggio da una pena superiore ad una pena inferiore ha luogo come segue:

- 1.° dall'ergastolo alla prigionia;
- 2.° dall'interdizione perpetua all'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- 3.° dall'interdizione temporanea dai pubblici uffici alla multa.

31. Il passaggio da una pena inferiore ad una superiore ha luogo come segue:

- 1.° dall'interdizione temporanea all'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- 2.° dalla prigionia all'ergastolo.

sentenza, ed alla detenzione l'allontanamento del condannato per venti chilometri dal comune in cui fu commesso il reato, e da quello di residenza degli offesi e dello stesso condannato.

24. Identico.

25. Identico.

29. Identico.

30. Identico.

26. Il passaggio da una pena superiore ad una pena inferiore ha luogo come segue:

- 1.° dall'ergastolo alla reclusione, e dalla reclusione alla prigionia;
- 2.° dalla relegazione alla detenzione;
- 3.° *Identico* al n° 2.
- 4.° *Identico* al n° 3.

27. Il passaggio da una pena inferiore ad una pena superiore ha luogo come segue:

- 1.° *Identico.*
- 2.° dalla detenzione alla relegazione;
- 3.° dalla prigionia alla reclusione, e dalla reclusione all'ergastolo.

CAPO III.

Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali.

32. La condanna alle pene dell'ergastolo, e della prigionia per tempo eccedente trenta mesi, produce di diritto la interdizione del condannato dai pubblici uffici; la quale è perpetua se si tratta dell'ergastolo o della prigionia per tempo eccedente cinque anni.

La condanna all'ergastolo priva inoltre il condannato della potestà patria, dell'autorità maritale e della capacità di testare, e rende nullo anche il testamento fatto prima della condanna.

La privazione della potestà patria e della autorità maritale può essere applicata anche nelle condanne alla pena della prigionia per tempo eccedente cinque anni.

33. Il condannato all'ergastolo od alla prigionia per tempo eccedente cinque anni è, durante la pena, nello stato d'interdizione legale, e gli si applicano le disposizioni della legge civile sugli interdetti.

34. La legge determina i casi nei quali si applica l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Per i delitti commessi con abuso di un ufficio, impiego, professione od arte, è sempre aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici, che si estende anche all'esercizio della professione od arte.

Il giudice ne determina la durata entro i limiti stabiliti dalla legge.

35. La condanna produce di diritto, la confisca del corpo del delitto o delle cose proprie

32. Quando un reato punito con la reclusione o con la prigionia fu l'effetto d'un impulso non pravo, il giudice sostituisce, nello stesso grado, alla reclusione la relegazione e alla prigionia la detenzione.

33. Oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge, quando concorrono circostanze attenuanti in favore del colpevole, la pena è diminuita di uno a due gradi (1).

CAPO III.

Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali.

34. La condanna alle pene dell'ergastolo, della reclusione e della prigionia per tempo eccedente trenta mesi, produce di diritto la interdizione del condannato dai pubblici uffici; la quale è perpetua se si tratta dell'ergastolo o della reclusione.

Identico.

La privazione della potestà patria e dell'autorità maritale può essere applicata anche nelle condanne alla pena della reclusione.

35. Il condannato all'ergastolo od alla reclusione è, durante la pena, ecc.

36. *Identico.*

37. *Identico.*

(1) Corrispondente all'Art. 54 del Progetto Savelli.

del condannato che hanno servito o furono destinate a servire come istrumento per commetterlo.

Quando si tratta di cose delle quali è dalla legge vietato l'uso o la ritenzione, la loro confisca ha sempre luogo, ancorchè non vi sia condanna, e le cose non appartengano al colpevole od all'imputato.

La condanna alle pene stabilite dalla legge ha luogo senza pregiudizio delle restituzioni e del risarcimento dei danni agli offesi o danneggiati.

36. Oltre le restituzioni ed il risarcimento dei danni, può il giudice, sull'istanza della parte offesa, pronunciare una riparazione pecuniaria in somma determinata pei delitti che offendono l'onore delle persone o delle famiglie, ancorchè non abbiano cagionato danno materiale nella persona o nelle sostanze.

37. Il condannato è tenuto alle spese del giudizio.

I condannati per uno stesso delitto sono tenuti in solido alle restituzioni, ai danni ed alle spese del giudizio, e, dove sia il caso, anche alle riparazioni.

I condannati in uno stesso giudizio per delitti diversi sono tenuti in solido alle sole spese degli atti che riguardano i delitti per cui furono condannati.

38. Nelle condanne penali il giorno è di ore ventiquattro; il mese di trenta giorni; l'anno si computa secondo il calendario comune.

39. In qualsiasi pena, compresa la multa od i surrogati alla medesima, si computa il tempo della carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile.

40. La pena dell'interdizione dai pubblici uffici ha effetto dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, salvo per le sentenze proferite in contumacia il disposto del codice di procedura penale.

Quando ad una pena restrittiva della libertà personale per tempo non eccedente cinque anni è aggiunta l'interdizione dai pubblici uffici, la medesima ha luogo di diritto durante la pena, e dal giorno in cui questa è espiata incomincia la durata stabilita nella sentenza.

41. La multa si converte di diritto nella detenzione col ragguglio di un giorno per ogni venticinque lire della somma non pagata, quando il condannato non abbia pagato l'ammontare della multa entro due mesi dal giorno

38. Identico.

39. Identico.

Identico.

Nel caso di più condannati in uno stesso giudizio, per reati diversi, ciascuno di essi è tenuto in solido alle sole spese degli atti che riguardano i reati per cui fu condannato.

40. Identico.

41. Identico.

42. Identico.

43. Identico.

dell'intimazione del precetto di pagamento e consti della sua insolvibilità.

La multa inferiore a venticinque lire, o la frazione di multa inferiore a questa somma, si converte in un giorno di detenzione.

Il condannato può sempre far cessare la pena surrogata pagando la multa, dedotta la parte corrispondente alla detenzione sofferta, secondo le norme stabilite nella prima parte del presente articolo.

Alla detenzione può anche essere surrogata, sull'istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato, della provincia, del comune, col ragguaglio di due giorni di lavoro per ogni giorno di detenzione.

42. Se il condannato deve scontare più pene di specie diversa, l'esecuzione comincia dalla pena più grave secondo l'ordine progressivo stabilito nella classificazione delle pene; e, terminata quella, comincia la esecuzione della pena meno grave.

Se la condanna alla pena più grave avviene durante la esecuzione di pena più mite, questa si interrompe, e non riprende il suo corso se non dal giorno in cui quella è terminata.

43. Le sentenze di condanna alla pena dell'ergastolo sono stampate per estratto ed affisse nel comune dove sono state pronunziate ed in quello dove il delitto fu commesso.

44. La legge determina i casi in cui il giudice deve aggiungere alla pena la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia dopo scontata la pena medesima.

Nelle sentenze di condanna alla prigionia per tempo maggiore di un anno, il giudice può aggiungere la detta sottoposizione per non più di tre anni.

La sentenza può limitare gli effetti della vigilanza, determinando i soli obblighi e le restrizioni che possono imporsi durante la medesima.

La sottoposizione del condannato alla vigilanza, quando le condizioni e la condotta del medesimo lo permettono, può sempre venir rievocata, o maggiormente limitata nella durata e negli effetti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria competente a conoscere della esecuzione dei giudicati penali.

44. *Identico.*

45. *Identico.*

46. *Identico.*

Nelle sentenze di condanna *alla reclusione o alla prigionia* per tempo maggiore di un anno ecc.

Identico.

Identico.

TITOLO II.

DEI DELITTI

(in generale)

CAPO I.

Delle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità.

45. L'ignoranza della legge non esclude nè scema la imputabilità.

L'ignoranza di uno stato di fatto, da cui dipende la punibilità dell'azione o l'aggravamento della pena, esclude o diminuisce l'imputabilità dell'agente. Se l'ignoranza è imputabile, egli risponde di delitto colposo nei casi in cui la legge penale punisce la semplice colpa.

46. Non è imputabile colui che nel momento dell'azione era in istato di follia, o in qualsivoglia stato di mente che tolga la coscienza di commettere un delitto, ovvero vi fu costretto da una forza esterna alla quale non potè resistere.

47. Quando alcuna delle cause di cui nell'articolo precedente è tale che senza escludere al tutto l'imputabilità, la diminuisce grandemente, la pena è diminuita da uno a tre gradi.

Il giudice può ordinare che la pena applicata sia scontata in una casa di custodia.

48. Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono applicabili anche a colui, che nel momento in cui commise il fatto, si trovava nelle condizioni previste nei citati articoli per effetto di ubbriachezza.

Nel caso previsto dall'articolo 47, se l'ubbriachezza era abituale, la pena pel delitto è diminuita soltanto di un grado; e non si fa luogo ad alcuna diminuzione di pena, se l'ubbriachezza fu contratta per facilitare l'esecuzione del delitto, o per procurarsi una scusa.

49. Il fanciullo minore di anni nove compiuti non è imputabile.

50. Colui che ha compiuto gli anni nove e non ancora i quattordici, è imputabile, purché abbia agito con discernimento; ma la pena è diminuita da tre a quattro gradi, e, se è restrittiva della libertà personale, si sconta in una casa di custodia.

TITOLO II.

DEI REATI

(in generale)

CAPO I.

Delle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità.

47. *Identico.*

48. *Identico.*

49. *Identico.*

50. *Identico, richiamati gli art. 48 e 49 corrispondenti agli art. 46 e 47.*

51. *Identico.*

52. *Identico.*

Se non risulta che l'imputato abbia agito con discernimento, il giudice può ordinare che sia collocato in un istituto di educazione o di correzione per un tempo non eccedente la maggiore età, ovvero sia consegnato ai parenti od a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla educazione del minore, affinché vegliino sulla condotta di lui, sotto pena, in caso di inosservanza, di una multa sino a cinquecento lire.

51. Chi ha compiuto gli anni quattordici e non ancora i diciotto, è punito con la pena del delitto commesso diminuita da due a tre gradi.

L'interdizione dai diritti politici e civili enumerati negli articoli 21 e 32 primo capoverso, non si applica ai condannati minori di anni diciotto.

52. Chi ha compiuto i diciotto anni e non ancora i ventuno è punito con la pena del delitto commesso diminuita di un grado.

53. Il sordo-muto che non ha compiuto quattordici anni, non è imputabile.

Il sordo-muto che ha compiuto gli anni quattordici, è imputabile, purché abbia agito con discernimento: ad esso si applicano le disposizioni della prima parte dell'articolo 50, se è minore degli anni diciotto; dell'articolo 51, se è maggiore degli anni diciotto e minore dei ventuno; dell'articolo 52, se ha compiuto gli anni ventuno.

Se non risulta che il sordo-muto abbia agito con discernimento, gli si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 50; e in tal caso la durata della restrizione in una casa di educazione o correzione non può eccedere i dodici anni, se il sordo-muto è maggiore degli anni ventuno.

54. Oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge, quando concorrono circostanze attenuanti in favore del colpevole, la pena è diminuita da uno a due gradi.

CAPO II.

Del delitto tentato e del delitto mancato.

55. Chiunque ha manifestato l'intenzione di commettere un delitto con atti esteriori idonei che costituiscono il cominciamento della sua esecuzione, e per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà non ha compiuto

53. *Identico*, richiamati gli art. 19 e 34 corrispondenti agli art. 21 e 32.

54. *Identico.*

55. *Identico*, richiamati gli art. 52, 53, 54 corrispondenti agli art. 50, 51 e 52.

33. *Identico* (V. sopra).

CAPO II.

Del reato tentato e del reato mancato.

56. *Identico.*

tutti gli atti necessari a consumarlo, è punito con la pena del delitto consumato diminuita di due a tre gradi.

56. Chiunque, con la intenzione di commettere un delitto, ha compiuto tutti gli atti necessari alla sua consumazione, ove questa non sia avvenuta per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà, è punito con la pena del delitto consumato diminuita di un grado.

57. Se il colpevole ha volontariamente desistito dal compiere gli atti di esecuzione è punito con le pene stabilite per l'atto eseguito, qualora questo costituisca un delitto.

58. Quando non è provato a quale fra più delitti fossero diretti gli atti di esecuzione, si presume che fossero diretti a commettere il delitto meno grave.

CAPO III.

Del concorso di più persone in uno stesso delitto.

59. Quando più persone concorrono nella esecuzione di un delitto, ciascuno degli esecutori immediati dell'atto che lo costituisce, è punito con la pena stabilita dalla legge pel delitto commesso.

60. Con la stessa pena stabilita pel delitto commesso sono puniti coloro che per mezzo di mandato, di ricompense, di promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, o di artifizi colpevoli, hanno determinato altri a commetterlo; e se l'esecutore del reato lo ha commesso anche per motivi proprii, la pena può essere diminuita di un grado.

Con la stessa pena, diminuita da uno a due gradi, sono puniti coloro che hanno:

1.^o istigato o dato istruzioni o direzione a far commettere il delitto, o facilitato o rafforzato in altri la risoluzione di commetterlo;

2.^o procurato le armi, gli strumenti o qualunque altro mezzo per l'esecuzione del delitto;

3.^o prestato assistenza od aiuto nei fatti che prepararono, facilitarono, o consumarono il delitto.

La diminuzione di pena per le persone indicate nel capoverso del presente articolo non ha luogo, se il delitto senza il loro concorso non sarebbe stato commesso.

57. Identico.

58. Identico.

Soppresso.

CAPO III.

Del concorso di più persone in uno stesso reato.

59. Identico.

60. Identico.

Identico.

Identico.

2.^o *scientemente procurato ecc.*

3.^o *scientemente prestato ecc.*

Identico.

61. Le circostanze o le qualità inerenti alla persona, permanenti o accidentali, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno fra coloro che concorsero a commettere il delitto, non si estendono agli altri; ma a questi non è mai applicato il minimo della pena, se profittarono della circostanza o qualità personale altrui che ha servito a facilitare la esecuzione del delitto.

62. Le circostanze materiali che aggravano la pena di un delitto si imputano soltanto a coloro che ne avevano la scienza nel momento dell'azione o della cooperazione costitutiva della reità.

Quando le circostanze materiali mutano la natura del delitto o formano per sé medesime un delitto diverso, si imputano soltanto a coloro che concorsero a commettere il fatto che le costituisce.

CAPO IV.

Del concorso di delitti e di pene.

63. Nel concorso di più delitti pei quali la legge stabilisce pene restrittive della libertà personale eccedenti cinque anni, se uno di essi è punito con l'ergastolo, si aumenta da uno a cinque anni il termine stabilito nel capoverso dell'articolo 13 per l'ammissione al lavoro in comune.

64. Nel concorso di due delitti pei quali la legge stabilisce pene temporanee eccedenti tre mesi, si applica la pena più grave, in misura superiore al minimo, e tenuto conto del delitto concorrente.

Se la pena più grave deve applicarsi nel massimo, ovvero concorrono più delitti punibili nel modo indicato nella prima parte di questo articolo, la pena può essere aumentata di un grado; ed esauriti i gradi di essa, può aumentarsi fino a due anni, ed anche fino a cinque se si tratta di delitti puniti con pene eccedenti i cinque anni.

65. Nel concorso di delitti che la legge punisce con pene non eccedenti tre mesi, sia fra di loro, sia con delitti puniti nel modo indicato nei precedenti articoli, le dette pene non eccedenti tre mesi sono applicate separatamente, purché in complesso la pena non ecceda la durata di cinque anni.

61. *Identico.*

62. *Identico.*

CAPO IV.

Del concorso di reati e di pene.

63. *Identico*, richiamato l'art. 11 corrispondente all'art. 13.

64. *Identico.*

Se la pena più grave deve applicarsi nel massimo, ovvero concorrono più di due reati punibili nel modo indicato nel precedente comma la pena può essere aumentata di un grado; ed esauriti i gradi di essa, può aumentare di due anni, ed anche di cinque, se si tratta di reati puniti colle pene della reclusione o della relegazione.

65. *Identico.*

66. Le confische speciali e le interdizioni dei diritti politici e civili, stabilite dalla legge per ciascun delitto, sono tutte applicate.

Sono del pari applicate le multe per ciascun delitto, purchè non si ecceda la somma di lire diecimila.

67. Le norme contenute nei precedenti articoli di questo capo si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna per un delitto, si debba giudicare la stessa persona per un altro delitto commesso prima della condanna.

68. Il colpevole di un'azione, la quale costituisce più titoli di delitto, soggiace alla pena stabilita pel delitto più grave.

69. Più violazioni della stessa legge penale, commesse in uno stesso contesto di azione, od anche in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, si considerano un solo delitto continuato.

CAPO V.

Della recidiva.

70. Chiunque, scontata la pena per un delitto, commette, entro cinque anni, se trattasi della detenzione o della multa, ed entro dieci anni, negli altri casi, un nuovo delitto ond'è violata la stessa disposizione di legge penale, o che è determinato da un intento della medesima natura, soggiace alla pena stabilita pel nuovo delitto, che non si applica nel minimo e può essere aumentata di un grado.

71. Chiunque, scontato entro i termini rispettivamente indicati nell'articolo precedente, tre o più pene della stessa specie restrittive della libertà personale maggiori di tre mesi, commette entro i termini medesimi un nuovo delitto punibile con la stessa specie di pena, soggiace alla pena del nuovo delitto aumentata da uno a tre gradi.

Questa disposizione non si applica:

- 1.° fra delitti politici e delitti comuni;
- 2.° fra delitti colposi e delitti dolosi;
- 3.° fra delitti esclusivamente militari e delitti comuni.

72. Per gli effetti della recidiva non si calcolano le condanne proferite da tribunali stranieri.

66. *Identico.*

67. *Identico.*

68. *Identico.*

69. *Identico.*

CAPO V.

Della recidiva.

70. Chiunque, scontata la pena per un reato commette, entro cinque anni, se trattasi, *della relegazione, della detenzione o della multa ecc.*

71. *Identico.*

72. *Identico.*

TITOLO III.

DELL'ESTINZIONE DELL'AZIONE PENALE DELLE PENE.

CAPO I.

Dell'estinzione dell'azione penale.

73. L'azione penale si estingue:

- 1.º con la morte del reo;
- 2.º con l'amnistia;
- 3.º con la remissione della parte offesa;
- 4.º con la prescrizione.

74. La remissione della parte offesa estingue l'azione penale nei delitti per i quali non si può procedere che a querela di parte.

La remissione a favore di uno degli imputati giova agli altri, salvo i casi specialmente determinati dalla legge.

La remissione non produce effetto per l'imputato che ricusa di accettarla.

75. L'estinzione dell'azione penale per la morte del reo o per l'amnistia non pregiudica l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno recato.

La remissione della parte offesa estingue anche l'azione civile, quando la parte offesa non ne abbia fatto espressa riserva.

76. La prescrizione, salvi i casi pei quali la legge dispone altrimenti, estingue l'azione penale:

in venti anni, se il delitto è punibile con la pena dell'ergastolo;

in quindici anni, se il delitto è punibile con la pena della prigionia eccedente venti anni;

in dieci anni, se il delitto è punibile con la prigionia maggiore di sei e non eccedente venti anni, con la detenzione eccedente cinque anni o con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

in cinque anni, se il delitto è punibile con altre pene.

L'azione penale per i delitti commessi col mezzo della stampa si prescrive a norma della legge sulla stampa.

77. La prescrizione comincia pei delitti consumati dal giorno della consumazione; pei delitti tentati o mancati dal giorno in cui fu

TITOLO III.

DELL'ESTINZIONE DELL'AZIONE PENALE E DELLE PENE.

CAPO I.

Dell'estinzione dell'azione penale.

73. *Identico.*

74. *Identico.*

75. *Identico.*

76. *Identico.*

Identico.

in quindici anni, se il reato è punibile con la reclusione eccedente venti anni;

in dieci anni, se il reato è punibile con la reclusione non eccedente venti anni, con la relegazione o con l'interdizione ecc.

Identico.

Soppresso.

77. *Identico.*

commesso l'ultimo atto di esecuzione; pei delitti continuati dal giorno in cui cessò la continuazione.

Quando l'azione penale non può essere promossa o proseguita se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risolta un'altra questione deferita dalla legge ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data, o la questione fu irrevocabilmente definita.

78. Il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto dalla pronuncia della condanna in contraddittorio o in contumacia, ancorchè la sentenza, per qualsiasi rimedio giuridico, rimanga inefficace.

Interrompono pure la prescrizione il mandato di comparizione o di cattura, il decreto di citazione dell'imputato e l'atto d'accusa purchè siano notificati legalmente all'imputato per cura del pubblico ministero; ma l'effetto interruttivo degli atti non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo eccedente nel suo complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'articolo 76.

Quando la legge stabilisce un termine di prescrizione più breve di un anno, il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento; ma se nel termine di tre anni dal giorno in cui è cominciata la prescrizione, giusta l'articolo 77, non è proferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta.

La prescrizione interrotta ricomincia il suo corso dal giorno in cui cessa la interruzione.

79. Se un condannato in contumacia, sottoposto a giudizio contraddittorio risulta punibile con pena inferiore a quella che gli è stata inflitta con la sentenza contumaciale, la prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe essere applicata con la nuova sentenza.

80. L'azione civile, sia pel risarcimento dei danni, sia per la restituzione o la rivendicazione del corpo del delitto, o delle cose derivate da esso, si prescrive secondo le norme delle leggi civili.

78. Identico.

79. Identico.

80. Identico.

81. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai reati previsti da leggi speciali, salvo che in esso non sia diversamente stabilito.

CAPO II.

Dell'estinzione delle pene.

81. La pena si estingue nei modi stabiliti per la estinzione dell'azione penale, ed inoltre con l'indulto, la grazia e la riabilitazione.

82. La morte del condannato estingue la pena; ma non impedisce gli atti di esecuzione per le confische e per le condanne alle spese del giudizio, alle restituzioni ed ai risarcimenti morali o materiali pronunciati con sentenza divenuta irrevocabile prima della morte.

83. L'amnistia fa cessare tutti gli effetti penali della condanna.

84. L'indulto generale o la grazia speciale che condona o commuta la pena, fa cessare la interdizione legale del condannato, purchè questa non sia congiunta per legge alla pena surrogata, ed anche la interdizione temporanea dai pubblici uffici, se vi è espressamente contemplata; ma non fa mai cessare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di espressa enunciazione nel decreto d'indulto o di grazia.

Le incapacità stabilite nei capoversi dell'art. 32 pei condannati alla pena dell'ergastolo e della prigionia cessano con l'indulto o con la grazia, quando non sono congiunte per legge alla pena surrogata.

La remissione della parte offesa estingue la pena nei soli casi stabiliti dalla legge.

85. L'amnistia, la remissione della parte offesa, l'indulto e la grazia non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate, o delle multe già soddisfatte all'erario; e non pregiudicano al diritto dei privati per la restituzione ed i risarcimenti pronunciati nella sentenza.

L'azione per la riscossione delle spese del procedimento non cessa se non per l'amnistia.

86. La pena dell'ergastolo si prescrive in trent'anni.

Le pene della prigionia e della detenzione, eccedenti cinque anni, si prescrivono in venti anni.

Le altre pene si prescrivono in venti anni.

87. La prescrizione della pena comincia a decorrere dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, o da quello in cui fu interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già cominciata della sentenza.

CARO II.

Dell'estinzione delle pene.

82. *Identico.*

83. La morte del condannato estingue la pena; ma non impedisce gli atti di esecuzione per le confische e per le condanne alle spese del giudizio, alle restituzioni ed ai risarcimenti per danni morali o materiali ecc.

84. *Identico.*

85. *Identico.*

Le incapacità stabilite *nel secondo e terzo comma dell'art. 34*, cessano con l'indulto ecc.

Identico.

86. *Identico.*

87. *Identico.*

Le pene *della reclusione e della relegazione* si prescrivono in venti anni.

Identico.

88. *Identico.*

Qualunque atto dell'autorità giudiziaria per la esecuzione della pena interrompe la prescrizione.

Nelle pene restrittive della libertà personale la interrompe altresì l'arresto del condannato, a cui siasi proceduto per l'esecuzione della pena.

La prescrizione della pena è pure interrotta, se, durante il suo corso, il condannato commette un delitto della stessa specie.

88. Quando la pena è prescritta, ovvero condonata o commutata per decreto d'indulto o di grazia, che non abbia altrimenti disposto, i condannati all'ergastolo od alla prigionia eccedente cinque anni, sono di diritto sottoposti per tre anni alla vigilanza speciale della polizia.

89. La prescrizione della pena non fa cessare la interdizione dai pubblici uffici, nè la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

90. Le condanne civili pronunciate in giudizio penale si prescrivono secondo le regole stabilite dalle leggi civili.

91. La interdizione perpetua dai pubblici uffici cessa per effetto della riabilitazione, salvo le disposizioni di leggi speciali.

La riabilitazione può essere domandata dal condannato che ha dato prove di emendamento, scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena, a cui l'interdizione era congiunta, rimase estinta per espiazione, indulto o grazia.

I condannati alla sola interdizione perpetua non possono essere riabilitati, se non dopo cinque anni dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile.

Il termine prescritto per poter domandare la riabilitazione è doppio pei condannati recidivi.

La riabilitazione è concessa per decreto reale sul parere conforme dell'autorità giudiziaria, nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, e produce il suo effetto dal giorno in cui il decreto reale è pubblicato dall'autorità giudiziaria competente.

89. Quando la pena è prescritta, ovvero condonata o commutata per decreto d'indulto o di grazia, che non abbia altrimenti disposto, i condannati all'ergastolo od *alla reclusione* sono di diritto ecc.

90. *Identico.*

91. *Identico.*

92. *Identico.*

CAPO III.

*Disposizioni comuni alla prescrizione
dell'azione penale e delle pene.*

92. Il tempo stabilito per la prescrizione dell'azione penale e delle pene si computa a norma dell'articolo 38.

La prescrizione dell'azione penale e delle pene è applicata d'ufficio, né l'imputato o condannato vi può rinunciare.

CAPO III

*Disposizioni comuni alla prescrizione
dell'azione penale e delle pene.*

93 *Identico.*

PARTE SECONDA

Dei delitti e delle loro pene in ispecie.

TITOLO I.

DEI DELITTI CONTRO LA SICUREZZA
DELLO STATO.

CAPO I.

Dei delitti contro la Patria.

93. Chiunque commette azioni dirette a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero, o ad alterarne l'unità, è punito con l'ergastolo.

94. Il cittadino che porta le armi contro lo Stato è punito con prigionia da sedici a venticinque anni.

La stessa disposizione si applica anche se il colpevole aveva perduto la cittadinanza; ma la pena può essere diminuita da uno a tre gradi.

95. Chiunque tiene intelligence con un Governo estero o con gli agenti di esso, o commette altre azioni dirette a promuovere ostilità o la guerra contro lo Stato, ovvero a favorire le operazioni militari di uno Stato nemico in guerra con lo Stato, è punito con la prigionia da undici a vent'anni; e, se ha raggiunto l'intento, con l'ergastolo.

96. Chiunque, anche indirettamente, palesa segreti, politici o relativi ad operazioni militari, o comunica piani di dette operazioni o documenti segreti che interessano la conservazione o la sicurezza dello Stato ad uno Stato estero od agli agenti di esso; ovvero agevola in qualsiasi modo ad uno Stato estero od ai suoi agenti la cognizione di tali segreti, operazioni o documenti, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa maggiore di lire milleduecentocinquanta.

La pena è aumentata di un grado, se i segreti furono palesati od i piani od altri do-

LIBRO SECONDO

Dei reati in ispecie e delle loro pene.

TITOLO I.

DEI REATI CONTRO LA SICUREZZA
DELLO STATO.

CAPO I.

Dei reati contro la Patria.

94. *Identico.*

95. *Identico.*

Soppresso.

96. *Identico.*

97. *Identico.*

cumenti comunicati ad uno Stato nemico, o se il fatto contribuì a turbare le relazioni amichevoli dello Stato con qualche Governo estero.

La pena è aumentata di due gradi se il colpevole era ufficialmente istruito dei segreti od in possesso dei piani o dei documenti, ovvero ne venne a cognizione od in possesso con mezzi artificiosi o violenti.

97. Chiunque, incaricato dal Governo di trattare con un Governo estero un affare di Stato, si rende infedele al suo mandato in modo da poter nuocere all'interesse pubblico, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

98. Le pene stabilite negli articoli 95 e seguenti si applicano anche se i delitti sono commessi a danno di uno Stato estero alleato dello Stato per fine di guerra.

99. Chiunque, senza autorizzazione del Governo, ingaggia, arruola, od arma cittadini nello Stato, allo scopo di militare a servizio di uno Stato estero, è punito, fuori del caso preveduto nell'articolo 95, con la detenzione da trentun mese a cinque anni.

100. Chiunque, con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo intrapresi nell'interno o all'estero, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la detenzione da sei a dieci anni; e se la guerra ne è seguita, con la stessa pena da sedici a venticinque anni.

Se gli atti non approvati dal Governo hanno solamente esposto lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero hanno turbato le amichevoli relazioni del Governo con uno Stato estero, il colpevole è punito con la detenzione da sei giorni ad un anno e con multa sino a lire milleduecentocinquanta; e se ne è seguita la rappresaglia, con la detenzione da trentun mesi a cinque anni e con multa da lire cinquantuna a cinquemila.

101. Il cittadino che accetta onorificenze, pensioni o altre utilità da uno Stato nemico, è punito con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

CAPO II.

Dei delitti contro la costituzione dello Stato.

102. Chiunque commette azioni dirette contro la vita, la integrità o la libertà personale del Re, è punito con l'ergastolo.

98. *Identico.*

99. *Identico*, richiamato l'art. 96, corrispondente all'art. 95.

100. *Identico* (idem).

101. *Identico.*

102. *Identico.*

CAPO II.

Dei reati contro la costituzione dello Stato

103. *Identico.*

Si applica la stessa pena se le azioni sono dirette contro la vita, la integrità o la libertà personale del Principe ereditario, o del Reggente durante la reggenza.

103. È punito con la detenzione da undici a venticinque anni chiunque commette azioni dirette:

1.° ad impedire al Re od al Reggente, in tutto od in parte, anche temporaneamente, l'esercizio della sovranità;

2.° a mutare violentemente la costituzione del Regno, la forma del Governo, o l'ordine di successione al trono;

3.° ad impedire al Senato od alla Camera dei deputati il libero esercizio delle loro funzioni.

104. Chiunque commette azioni dirette ad indurre gli abitanti del Regno ad insorgere e impugnare le armi contro i poteri dello Stato, è punito con la detenzione da undici a venti anni.

Se la insurrezione è avvenuta, chiunque l'ha eccitata o diretta, è punito con la detenzione da ventuno a venticinque anni.

Chi vi ha solamente partecipato è punito con la stessa pena da sei a quindici anni.

105. Chiunque commette azioni dirette a suscitare la guerra civile tra gli abitanti del Regno, od a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in uno o più comuni, o contro un ordine o classe di persone, è punito con la prigionia da undici a quindici anni.

La pena è aumentata di un grado se il colpevole ha raggiunto, anche in parte l'intento.

Quando le azioni previste nel presente articolo sono dirette ad alcuno degli scopi indicati negli articoli 93, 102, 103 e 104 si applicano le pene nei medesimi stabilite; e alla detenzione, di cui nell'articolo 103, è sostituita la prigionia per la stessa durata.

106. Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo, prende un comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città, o navi da guerra per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli 93, 102, 103, 104 e 105, è punito con la detenzione da sei a dieci anni.

107. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 102, con parole od atti, offende il Re, è punito con la detenzione da tredici mesi a cinque anni o con multa da lire cinquecentuna a cinquemila.

104. *Identico.*

105. *Identico.*

106. *Identico*, richiamati gli art. 94, 103 104 e 105, corrispondenti agli articoli 93, 102 103 e 104.

107. *Identico*, richiamati gli art. 94, 103, 104, 105 e 106, corrispondenti agli art. 93, 102, 103, 104 e 105.

108. *Identico*, richiamati gli art. 103 e 109, corrispondenti agli art. 102 e 108.

Se l'offesa è fatta alle altre persone indicate nell'articolo 102, il colpevole è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa sino a lire milleduecentocinquanta.

La pena è aumentata di un grado se l'offesa è commessa pubblicamente con uno dei mezzi indicati nell'articolo 108, ovvero in presenza dell'offeso.

108. Chiunque con parole, atti, scritti, o col mezzo della stampa pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei deputati, è punito con la detenzione sino a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

La pena è aumentata di un grado se l'offesa è commessa nel tempo delle legittime adunanze ed al cospetto del Senato o della Camera.

109. L'azione penale per i delitti preveduti negli articoli precedenti è promossa d'ufficio, ma non può essere seguita senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia nei casi indicati nell'articolo 107, e senza l'autorizzazione del Senato o della Camera dei deputati nei casi preveduti nell'articolo 108.

110. Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell'articolo 108, pubblicamente impugna l'invulnerabilità della persona del Re, l'ordine della successione al trono, o l'autorità costituzionale del Re o delle Camere, è punito con la detenzione da tredici a trenta mesi e con multa da lire milleduecentocinquanta a tremila.

111. Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell'articolo 108, pubblicamente fa salire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo, è punito con la detenzione sino ad un anno e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

112. Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell'articolo 108, pubblicamente vilipende la legge o le istituzioni da essa stabilite, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

113. Per ogni delitto commesso contro le persone della Famiglia Reale non menzionate nell'articolo 102, la pena ordinaria è aumentata di un grado.

Ove si tratti di offesa, l'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere seguita senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

109. Chiunque con parole, atti, scritti, o col mezzo di stampati pubblicamente ecc.

Identico.

110. *Identico*, richiamati gli art. 108 e 109, corrispondenti agli art. 107 e 108.

111. *Identico*, richiamato l'art. 109, corrispondente all'art. 108.

112. *Identico* (idem).

113. *Identico* (idem).

114. *Identico*, richiamato l'art. 103, corrispondente all'art. 102.

CAPO III.

Dei delitti contro i Capi di Governi esteri e loro rappresentanti diplomatici.

114. Chiunque nel territorio dello Stato commette azioni dirette contro la vita, la integrità o la libertà personale di un principe regnante o di un Capo di uno Stato estero, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da sei a quindici anni.

115. Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell'articolo 108, pubblicamente offende un principe regnante o un Capo di uno Stato estero, è punito con le pene stabilite nell'articolo 107, 1.º capoverso, che possono essere diminuite di un grado.

L'azione penale può essere promossa d'ufficio, ma non è seguita che in seguito a richiesta del Governo dello Stato estero.

116. Pei delitti commessi contro gli ambasciatori, i ministri, gli inviati od agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re, nell'esercizio o per causa delle loro funzioni, si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro i pubblici ufficiali dello Stato, nell'esercizio per causa delle loro funzioni.

Per le offese l'azione penale non è esercitata che in seguito alla querela della persona offesa.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai precedenti capi.

117. Chiunque, per commettere uno dei delitti preveduti negli articoli 93, 102, 103, 104 e 105, forma bande armate, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la detenzione da undici a venti anni.

Tutti gli altri che hanno fatto parte delle dette bande, sono puniti con la detenzione da sei a dieci anni.

118. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 60, presta ricovero, mezzi od as-

CAPO III.

Dei reati contro i Capi di Governi esteri e loro rappresentanti diplomatici.

115. *Identico.*

116. *Identico*, richiamati gli art. 109 e 108, corrispondenti agli art. 108 e 107.

117. *Identico.*

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai precedenti capi.

118. *Identico*, richiamati gli art. 94, 103, 104, 105 e 106, corrispondenti agli art. 93, 102, 103, 104 e 105.

119. *Identico.*

sistenze alle bande menzionate nell'articolo precedente, o in qualsiasi modo ne favorisce le operazioni, è punito con la detenzione da tredici mesi a cinque anni.

119. Sono immuni da pena:

1.° le persone indicate nell'articolo 117 ed i loro complici, se, prima dell'intimazione dell'autorità o della forza pubblica od immediatamente dopo, hanno disciolto le bande, od hanno impedito che le bande commettessero i delitti per cui erano state formate;

2.° coloro che, senza aver partecipato alla formazione, organizzazione od al comando delle bande, prima della detta intimazione, od immediatamente dopo, si sono ritirati senza resistere, consegnando od abbandonando le armi.

L'immunità non si estende a coloro che nel tempo in cui fecero parte delle bande, e per occasione delle medesime, hanno commesso delitti contro le persone o le proprietà, od un reato qualunque non preveduto nel presente titolo.

120. Chiunque è concorso nella risoluzione concertata fra più persone di commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 93, 102, 103, 104, 105 e 114, è punito con le pene stabilite nei medesimi, diminuite di due gradi.

Va immune da pena colui che desiste dalla risoluzione prima che sia stata commessa una azione diretta alla esecuzione del delitto o che siasi iniziato procedimento.

121. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 60, con uno dei mezzi indicati nell'articolo 108, pubblicamente eccita a commettere uno dei delitti preveduti negli articoli 93, 102 e 103, è punito, pel solo fatto della istigazione, con la detenzione da tredici a trenta mesi e con multa da lire milleduecentocinquanta a tremila.

122. Chiunque, nell'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti in questo titolo commette altri delitti punibili con pene restrittive della libertà personale eccedenti cinque anni, è punito secondo le disposizioni stabilite nel capo IV, titolo II, parte prima di questo libro, aumentata la pena di un grado.

123. La disposizione dell'articolo precedente è applicata anche a coloro che, nello scopo di commettere i delitti preveduti in questo titolo, hanno invaso edifici pubblici o privati, od hanno tolto con violenza o con frode da luoghi di vendita o di deposito, armi, munizioni o viveri.

120. *Identico*, richiamato l'art. 118, corrispondente all'art. 117.

121. Chiunque è concorso nella risoluzione concertata *e conclusa* fra più persone di commettere alcuno dei reati preveduti negli articoli 94, 103, 104, 105, 106 e 115, è punito ecc.

122. *Identico*, richiamati gli art. 109, 94, 103 e 104, corrispondenti agli art. 108, 93, 102 e 103.

123. *Identico*.

124. *Identico*.

124. Alle pene della prigionia e della detenzione eccedenti cinque anni, stabilite in questo titolo, si aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia sino a tre anni.

TITOLO II.

DEI DELITTI CONTRO LE LIBERTÀ.

CAPO I.

Dei delitti contro la libertà politiche.

125. Chiunque, con violenza, minaccia o tumulto, toglie o diminuisce l'esercizio di qualsiasi diritto politico, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, che ha commesso il delitto con abuso delle sue funzioni, la pena è aumentata di un grado.

Restano ferme le pene maggiori in caso di delitto più grave, e le speciali disposizioni delle leggi sulle elezioni.

CAPO II.

Dei delitti contro la libertà dei culti.

126. Chiunque, allo scopo di offendere uno dei culti legittimamente professati nello Stato, impedisce o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquecento.

Se il fatto è accompagnato da violenza, minaccia o contumelia, il colpevole è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa sino a lire milleduecentocinquanta.

127. Chiunque, allo scopo di offendere uno dei culti legittimamente professati nello Stato, proferisce pubbliche contumelie contro il me-

125. Identico.

TITOLO II.

DEI REATI CONTRO LE LIBERTÀ.

CAPO I.

Dei reati contro la libertà politiche.

126. Identico.

Identico.

Restano ferme le pene maggiori in caso di reato più grave, e le speciali disposizioni contenute nella legge 24 settembre 1882, n. 399 (serie 3.^a) per le elezioni dei deputati al Parlamento.

Le disposizioni penali contenute nella legge anzidetta sono applicabili anche ai reati commessi in ogni altra specie di elezione; ma le pene sono diminuite di un grado.

CAPO II.

Dei reati contro la libertà dei culti.

127. Identico.

128. Identico, richiamato l'art. 109, corrispondente all'art. 108.

desimo o con uno dei mezzi indicati nell'articolo 108 pubblicamente lo vilipende, è punito con la detenzione sino ad un anno e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

128. Chiunque, per disprezzo di uno dei culti legittimamente professati nello Stato, distrugge, guasta o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero fa violenza od oltraggio ai ministri di un culto nello esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Per ogni altro delitto più grave commesso contro i ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni o per causa di esse, la pena non può essere applicata nel minimo.

129. Chiunque nei luoghi riservati al culto o nei cimiteri mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno.

130. Chiunque commette atti di vilipendio su di un cadavere umano, ovvero per fine d'ingiuria, di superstizione o per qualsiasi illecito scopo, lo sottrae per intero od in parte, o lo disseppellisce, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Fuori dei casi suindicati, chiunque sottrae per intero od in parte, o, senza autorizzazione, disseppellisce un cadavere umano, è punito con la detenzione da sei giorni a tre mesi.

CAPO III.

Dei delitti contro la libertà individuale.

131. Chiunque riduce una persona in servitù o in altra condizione equiparabile, è punito con la prigionia da sedici a venti anni.

132. Chiunque, fuori dei casi di reato flagrante e degli altri casi preveduti dalla legge, arresta, ritiene, sequestra, od altrimenti impedisce nella libertà una persona, è punito con la prigionia sino a trenta mesi.

Il colpevole è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni:

129. *Identico.*

130. *Identico.*

131. *Identico.*

CAPO III.

Dei reati contro la libertà individuale.

132. Chiunque riduce una persona in *ischia-vitù* o in altra condizione equiparabile, è punito con la reclusione da sedici a venti anni, salvo le pene maggiori stabilite dal codice della marina mercantile nel caso della tratta di schiavi.

133. *Identico*, richiamato l'art. 390, corrispondente all'art. 372.

1.º se il delitto è stato commesso con minaccia di gravi danni nella persona o con servizio, mali trattamenti o privazioni;

2.º se la persona è rimasta arrestata od altrimenti impedita nella libertà per più di un mese.

Il colpevole è punito con la prigionia da sei a dieci anni:

1.º se ha commesso il delitto con falso nome, o con falsa divisa o falso ordine, ovvero per fine o pretesto religioso;

2.º se ha commesso il delitto per esercitare una vendetta contro altre persone o per valersi della persona a fine di lucro, salvo il disposto dell'articolo 372;

3.º se ha consegnato la persona per un servizio militare in paese estero.

133. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado se il delitto è commesso:

1.º contro un ascendente o contro il coniuge;

2.º contro un senatore, un deputato, un pubblico ufficiale, o altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, ovvero contro un arbitro, testimone, perito od interprete, nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, attuali o cessate;

3.º da un pubblico ufficiale o da altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, con abuso delle sue funzioni o senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge.

Le stesse pene sono diminuite di un grado se, nel termine di giorni tre, computato quello in cui il fatto è stato commesso, il colpevole, senza aver conseguito lo scopo che si era prefisso, ha restituito spontaneamente in libertà la persona arrestata, ritenuta o sequestrata.

134. *Identico.*

Soppresso.

Identico.

138. Il pubblico ufficiale od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, che, abusando delle sue funzioni, sia fuori delle condizioni prevedute dalla legge, sia con violazione delle formalità da essa prescritte, arresta, ritiene, sequestra od altrimenti impedisce nella libertà una persona, è punito con la detenzione da mesi trentuno a cinque anni.

Se concorre alcuna delle circostanze aggravanti enumerate nel secondo comma dell'articolo 133, il colpevole è punito con la relegazione da sei a dieci anni.

134. Chiunque, per fine diverso da quella di libidine, di matrimonio o di ricatto, ritiene, rapisce o sottrae col consenso di essa, una persona minore di quindici anni ai genitori o tutori, od a chi ne ha la cura o la custodia, anche temporanea, è punito con la prigionia sino ad un anno.

Se il fatto è avvenuto senza il consenso della persona rapita, sottratta o ritenuta, ovvero se la medesima non aveva compiuto gli anni dodici, sono applicate le disposizioni e le pene stabilite dagli articoli precedenti.

135. Il pubblico ufficiale che, con abuso del suo ufficio o senza le condizioni o formalità prescritte dalla legge, ordina od eseguisce una perquisizione personale, è punito con la prigionia sino a sei mesi.

136. I pubblici ufficiali, di qualunque grado, incaricati della custodia delle carceri, che ricevono in carcere taluno senza un ordine di un' autorità competente, o ricusano di obbedire all'ordine di scarcerazione dalla medesima rilasciato, sono puniti con la detenzione sino ad un anno.

137. Il pubblico ufficiale competente che, avuta notizia di una detenzione illegale, omette, ritarda o ricusa di procedere per farla cessare, o di riferirne all'autorità che deve provvedere è punito con multa sino a lire milleduecentocinquanta.

138. I pubblici ufficiali di qualunque grado, incaricati della custodia delle carceri o del trasporto di una persona arrestata, ed i loro dipendenti, come pure ogni altro pubblico ufficiale che abbia, per ragione di ufficio, una autorità qualunque sulla persona medesima, i quali commettono contro di essa atti arbitrari, o rigori non autorizzati dai regolamenti, sono puniti con la detenzione da quattro a trenta mesi.

139. Chiunque usa violenza o minaccia per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa contro il proprio diritto, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia sino ad un anno e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta; e, se ha raggiunto l'intento, la pena non può essere applicata nel minimo.

È applicabile anche alle persone di cui nel presente articolo, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 134.

135. *Identico.*

139. Il pubblico ufficiale che, *abusando* del suo ufficio, *sia fuori delle condizioni prevedute dalla legge, sia con violazione delle formalità da essa prescritte*, ordina od eseguisce una perquisizione personale, è punito con la detenzione sino a sei mesi.

140. *Identico.*

141. *Identico.*

142. *Identico.*

136. *Identico.*

Se il colpevole ha usato la violenza o la minaccia valendosi di armi o della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti od immaginarie, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni, a cui può aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia; e, se ha raggiunto l'intento la pena non può essere applicata nel minimo.

140. Chiunque, al solo fine d'incutere timore, minaccia a taluno grave danno nella persona o negli averi, è punito, a querela di parte, con la prigionia sino a tre mesi.

Se la minaccia è stata fatta a mano armata od in modo simbolico o con scritto anonimo, o da persona mascherata od altrimenti travisata o da più persone riunite, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti od immaginarie, si applica la prigionia da quattro mesi ad un anno e può aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

Per ogni altra minaccia fatta con armi in qualsiasi altro modo, e per ogni altra violenza personale che non costituisce delitto più grave, la pena è della multa sino a lire cinquanta.

141. Nei casi preveduti dagli articoli 136 e 138, se il colpevole ha agito per un fine privato, alla detenzione è sostituita la prigionia.

CAPO IV.

Dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio.

142. Chiunque, senza legittimo motivo, si introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle sue dipendenze contro il divieto di chi vi dimora, ovvero in modo insidioso o clandestino, è punito, a querela di parte, con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Se il delitto è commesso da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole o in modo violento, o da persona palesemente armata, la pena è aumentata di un grado.

143. Il pubblico ufficiale che, con abuso del suo ufficio o senza le condizioni o le fer-

137. Identico.

143. Nei casi preveduti dagli articoli 138 e 142 se il colpevole ha operato per un fine privato la pena è aumentata di un grado, e alla detenzione e alla relegazione sono sostituite nel grado corrispondente la prigionia e la reclusione.

CAPO IV.

Dei reati contro l'inviolabilità del domicilio.

144. Identico.

145. Il pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, sia fuori delle condizioni pre-

malità prescritte dalla legge, s'introduce nel domicilio altrui, è punito con la prigionia da tredici a trenta mesi.

Se il fatto è accompagnato da perquisizione o da altro atto arbitrario, la pena è aumentata da uno a due gradi.

TITOLO III.

DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE E L'AUTORITÀ PUBBLICA.

CAPO I.

*Del peculato e delle sottrazioni e soppressioni
di titoli, atti o documenti.*

144. Il pubblico ufficiale che sottrae o trafuga danaro, derrate, merci, carte di credito, valori od altre cose mobili di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione, l'esazione o la custodia, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

Se nel delitto concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 366, la pena è aumentata di un grado.

Se il valore non supera lire cinquecento, la pena è diminuita da uno a tre gradi.

Si applicano in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici e la multa.

145. Il pubblico ufficiale che sottrae, sopprime, distrugge od altera corpi di reato, atti di procedura penale, o civile, registri, documenti od altre carte a lui date in consegna per ragione del suo ufficio, è punito con la prigionia da sei a dieci anni e con multa da lire cinquantuna a tremila.

Se il danno è lieve, la pena può essere diminuita da uno a tre gradi.

146. Se il colpevole od altri per lui, prima che sia rilasciato il mandato di comparizione o di cattura, ha spontaneamente risarcito l'intero danno civile cagionato dai delitti preveduti negli articoli precedenti, la pena restrittiva della libertà personale è diminuita di due gradi.

Se il risarcimento del danno ha luogo dopo il rilascio del mandato di comparizione o di cattura, e prima del dibattimento, la detta pena è diminuita di un grado.

Non hanno luogo le diminuzioni di pena indicate in questo articolo quando il colpevole,

vedute dalla legge, sia con violazione delle formalità da essa prescritte, s'introduce nell'abitazione altrui o nelle dipendenze da essa, è punito con la detenzione da tredici a trenta mesi, e, se ha agito per un fine privato, alla detenzione è sostituita la prigionia.

TITOLO III.

DEI REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE E L'AUTORITÀ PUBBLICA.

CAPO I.

*Del peculato e delle sottrazioni
e soppressioni di titoli, atti o documenti.*

146. *Identico*, richiamato l'art. 382, corrispondente all'art. 366.

147. *Identico.*

148. *Identico.*

per eseguire od occultare il fatto, fa uso di un mezzo che costituisca per sè stesso delitto.

CAPO II.

Della concussione.

147. Il pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità qualunque, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

Se la somma od altra cosa indebitamente data o promessa non eccede lire cinquecento, la pena può essere diminuita da uno a due gradi.

148. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce taluno a somministrare, pagare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, ciò che non è dovuto, o a tal fine si giova dell'errore altrui, è punito con la prigionia sino a cinque anni e si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

CAPO III.

Della corruzione.

149. Il pubblico ufficiale che, per un atto del suo ufficio, riceve in danaro od in altra utilità qualunque, data o promessa, per sè o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, è punito con la prigionia sino ad un anno e con multa da lire cinquantuna a tremila.

150. Il pubblico ufficiale, che per danaro o altra utilità qualunque, data o promessa, a sè o ad altri, fa, ritarda od omette qualche atto contro i doveri del proprio ufficio, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa da lire cinquantuna a cinquemila.

La pena restrittiva della libertà personale è aumentata di un grado se il fatto:

1.º ebbe per oggetto di conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni od onorificenze, o la stipulazione di contratti in cui è interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene;

2.º ebbe per oggetto il favore o il danno di parti contendenti in causa civile, o di un imputato od accusato in causa penale;

3.º ebbe per effetto una sentenza penale di condanna.

CAPO II.

Della concussione.

149. *Identico.*

150. *Identico.*

CAPO III.

Della corruzione.

151. *Identico.*

152. *Identico.*

La pena stabilita nei numeri 2.^o e 3.^o del capoverso precedente è rispettivamente aumentata da uno a tre gradi, se il fatto ebbe per oggetto il favore o il danno di un imputato od accusato per un delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, ovvero ebbe per effetto la condanna ad una pena della detta specie e durata.

151. Chiunque induce un pubblico ufficiale a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 149 e 150 è punito con le pene in essi stabilite, diminuite da uno a due gradi; e se non è riuscito a corromperlo, con le stesse pene diminuite da due a tre gradi.

152. Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, le cose o somme che hanno formato oggetto della retribuzione o ricompensa data sono confiscate.

CAPO IV.

Dell'abuso di autorità, e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio.

153. Il pubblico ufficiale che, con abuso del suo ufficio, ordina o commette contro gli altrui diritti qualsiasi atto arbitrario non preveduto da una speciale disposizione del presente codice, è punito con la detenzione sino ad un anno; e se il colpevole ha agito per un fine privato, alla detenzione è sostituita la prigionia.

154. Il pubblico ufficiale che direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in concessioni, aggiudicazioni, appalti, forniture, locazioni od altri atti somiglianti della pubblica amministrazione, presso la quale sia incaricato di dare ordini o consulti, deliberare, liquidare conti, regolare o fare pagamenti o esercitare uffici di direzione, di sindacato, o di qualsiasi altra natura, è punito con la prigionia maggiore di quattro mesi e non eccedente cinque anni, e con multa da lire cinquantuna a tremila.

155. Chiunque svela fatti, comunica, pubblica o diffonde documenti da lui conosciuti o posseduti per ragione del suo ufficio, attuale o cessato, i quali debbano rimanere segreti, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la detenzione sino a trenta mesi.

156. Il pubblico ufficiale che per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contrad-

153. Identico.

154. Identico.

CAPO IV.

Dell'abuso di autorità, e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio.

155. Il pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, ordina ecc.

156. Identico.

157. Identico.

158. Identico.

dizione od insufficienza della legge, omette o rifiuta di fare un atto del suo ufficio, è punito con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Se il delitto è commesso da due o più pubblici ufficiali in seguito di concerto, si applica la multa da lire cinquantuna a tremila.

Se il pubblico ufficiale è un funzionario dell'ordine giudiziario, vi ha omissione o rifiuto quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di esso l'azione civile.

157. Sono puniti con la multa da lire cinquecentuna a tremila e con la sospensione dall'ufficio:

1.º i pubblici ufficiali, che in numero di tre o più, ed in seguito di concerto, abbandonano arbitrariamente il proprio ufficio;

2.º il pubblico ufficiale che abbandona il proprio ufficio per impedire la trattazione di un affare, o per recare qualsiasi altro nocumento al pubblico servizio.

158. Il militare o l'agente della forza pubblica, che rifiuta o ritarda l'esecuzione di una richiesta legalmente fattagli dall'autorità giudiziaria od amministrativa, è punito con la detenzione sino a trenta mesi.

159. Il pubblico ufficiale, che, avendo nell'esercizio delle sue funzioni acquistata notizia di un reato in materia attinente al suo ufficio, pel quale si procede senza bisogno di querela, omette o ritarda di farne rapporto all'autorità, è punito, salvo il disposto degli articoli 137, 149 e 150, con la interdizione dai pubblici uffici sino a trenta mesi.

Se il colpevole è ufficiale di polizia giudiziaria, la pena può essere aumentata di un grado.

CAPO V.

Della usurpazione di pubbliche funzioni, titoli od onori.

160. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, assume od esercita funzioni pubbliche, civili o militari, è punito con la detenzione sino a tre mesi, salvo la pene per gli altri reati commessi nell'esercizio di tali funzioni.

159. Sono puniti con multa da lire cinquecentuna a tremila e con l'*interdizione temporanea* dall'ufficio:

Identico.

Identico.

160. *Identico.*

161. *Identico*, richiamati gli art. 141, 151 e 152, corrispondenti agli art. 137, 149 e 150.

CAPO V.

Della usurpazione di pubbliche funzioni, titoli od onori.

162. *Identico.*

Con la stessa pena e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici è punito il pubblico ufficiale che, dopo aver ricevuta comunicazione ufficiale dell'ordine o dell'avviso che fa cessare o sospende le sue funzioni, continua ad esercitarle.

La sentenza è pubblicata per estratto nel giornale degli annunci ufficiali, a spese del condannato, nella provincia in cui egli commise il delitto e in quella in cui ha il domicilio.

161. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, porta pubblicamente l'uniforme o i distintivi d'una carica, di un corpo o di un ufficio, o si arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito con la multa sino a lire cinquecento; e il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto in un giornale da lui designato, a spese del condannato.

CAPO VI.

Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

162. Chiunque, al solo fine di esercitare un preteso diritto, nei casi in cui dovrebbe e potrebbe ricorrere alla pubblica autorità, si fa ragione da sé medesimo, è punito con la multa da lire cinquantuna a cinquecento, tenuto conto del danno cagionato dal delitto.

Se il colpevole ha fatto uso di violenza o minaccia contro le persone, è punito con la detenzione sino ad un anno.

Se la violenza ha avuto luogo a mano armata, od ha prodotto lesioni personali, il colpevole è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la detenzione da tredici a trenta mesi.

Se le lesioni personali costituiscono per sé stesse un delitto che importa pena più grave, si applica questa sola pena aumentata di un grado.

Alla detenzione è sempre aggiunta la multa indicata nella prima parte del presente articolo.

Tranne il caso di violenza o minaccia, non si procede che a querela di parte.

163. Quando il colpevole del reato preveduto nel precedente articolo prova la sussistenza del preteso diritto, la pena restrittiva della libertà personale è diminuita di un grado.

163. Identico.

CAPO VII (del titolo V).

Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

223. Identico.

224. Quando il colpevole del reato preveduto nel precedente articolo prova la sussistenza del preteso diritto, la pena restrittiva della libertà personale è diminuita di un grado, e nel caso previsto dal primo comma dello stesso articolo non si fa luogo a pena.

CAPO VII.

Del duello.

164. Chiunque sfida taluno a duello è punito con la detenzione sino a tre mesi o con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta, ancorchè la sfida non sia stata accettata o il duello non sia avvenuto; e se fu provocato, il colpevole è punito con la multa sino a lire cinquecento.

Il provocatore del duello, ancorchè questo non sia avvenuto, se accetta la sfida, è punito con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

165. Il provocatore del duello che fa uso delle armi è punito, se non è seguita alcuna lesione personale, con la detenzione da sei giorni a tre mesi, con la multa da lire cinquantuna a cinquemila e sempre con la interdizione dai pubblici uffici da trentun mesi a cinque anni.

166. Chiunque uccide altri in duello, o gli cagiona una lesione da cui è derivata la morte, è punito con la detenzione da trentun mesi a cinque anni, con multa maggiore di lire cinquemila ed una e colla interdizione dai pubblici uffici da trentun mesi a cinque anni.

Se trattasi di una lesione da cui è derivato alcuno degli effetti preveduti nel capoverso dell'articolo 332, il colpevole è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, con multa da lire tremila ed una a cinquemila e con la interdizione dai pubblici uffici da tredici a trenta mesi.

Negli altri casi di lesione personale si applicano le pene stabilite nel precedente capoverso, diminuite di un grado.

167. Al duellante che fu provocato si applicano le pene della detenzione e della multa stabilite nei due precedenti articoli, diminuite di un grado.

Al provocato, ancorchè sia lo sfidante, non si applica la interdizione dai pubblici uffici.

168. I portatori della sfida, scritta o verbale, sono puniti, se il duello non è avvenuto, come lo sfidante; e, se è avvenuto, con le pene stabilite negli articoli 165 e 166, diminuite da uno a due gradi.

Se i portatori della sfida si sono adoperati per impedire il combattimento, sono esenti da pena.

CAPO VIII (del Titolo V).

Del duello.

225. *Identico.*

226. *Identico.*

227. *Identico*, richiamato l'art. 348, corrispondente all'art. 332.

228. *Identico.*

229. *Identico*, richiamati gli art. 226 e 227 corrispondenti agli art. 165 e 166.

I padrini o secondi sono puniti con le pene stabilite negli articoli 165 e 166 diminuite di un grado.

I padrini o secondi sono puniti con le dette pene diminuite da uno a due gradi, se hanno contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello, e da due a tre gradi, se si sono adoperati per impedire il combattimento.

169. Chiunque pubblicamente ingiuria una persona, o la fa segno a pubblico disprezzo per aver ricusato il duello, o divulga in qualsiasi modo il rifiuto della sfida, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta; e chiunque, dimostrando o minacciando disprezzo, eccita altri al duello, è punito con le pene stabilite pei portatori della sfida.

170. Le disposizioni del presente capo si applicano anche quando il duello avviene in paese estero fra due cittadini, o fra un cittadino e uno straniero, se la sfida è stata fatta nello Stato, indipendentemente dalle condizioni stabilite pei delitti commessi in territorio estero.

171. Alle pene indicate nell'articolo 166 sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio e della lesione personale stabilite nei capi I e II del titolo X;

1.° se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente regolate da padrini o secondi, o il combattimento non seguì alla loro presenza;

2.° se le armi adoperate nel combattimento non sono eguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, escluse quelle di precisione o a più colpi;

3.° se nella scelta delle armi o nel combattimento vi è stata frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate;

4.° se è stato espresso il patto, ovvero dalla specie del duello o dalla distanza dei combattenti, o dalle altre condizioni pattuite e regolate, risulta il proposito che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

Con le stesse pene, diminuite da uno a due gradi, sono puniti i portatori della sfida e i padrini o secondi.

La frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate nella scelta delle armi o nel combattimento, è a carico non solo dell'autore di essa, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi che ne ha avuta conoscenza prima o nell'atto del combattimento.

230. Identico.

231. Identico.

232. Identico, richiamato l'art. 227, corrispondente all'art. 166.

172. Le pene indicate nell'articolo 171 non possono essere minori di quelle stabilite negli articoli precedenti pel duello; e se i combattenti, i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con la detenzione o con la prigionia non eccedente cinque anni, vi sono sempre aggiunte le pene della multa e della interdizione temporanea dai pubblici uffici stabilite dagli articoli precedenti, coll'aumento di un grado.

173. Qualora i duellanti o uno di essi siano estranei al fatto che ha cagionato il duello e si battano invece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti articoli 165 e 166 sono aumentate da uno a due gradi, eccettochè il duellante sia congiunto con le persone direttamente interessate nei gradi indicati nell'art. 180. Nei casi dell'articolo 171 le pene sostituite non possono essere minori di quelle stabilite nei detti due articoli 165 e 166, aumentate di due gradi.

174. Chiunque provoca o sfida a duello o ne fa minaccia con l'intento di carpire denaro od altro vantaggio, è punito con la pena stabilita dall'articolo 372 per il ricatto.

CAPO VIII.

Della violazione di sigilli, e delle sottrazioni da luoghi di pubblico deposito.

175. Chiunque infrange, rimuova o viola in qualsiasi modo i sigilli apposti per disposizione della legge, o per ordine della pubblica autorità, a fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la detenzione da quattro a trenta mesi.

La pena è aumentata da uno a due gradi, e vi è aggiunta la multa da lire cinquantuna a tremila, se il colpevole è l'ufficiale pubblico che ha ordinata od eseguita l'apposizione dei sigilli, od il custode delle cose assicurate coi medesimi.

Il pubblico ufficiale, o il custode, per negligenza del quale sia stato commesso il delitto, è punito con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

176. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge od altera corpi di reato, atti di procedura penale o civile, registri, documenti, od altre carte

233. *Identico*, richiamato l'art. 232, corrispondente all'art. 171.

234. *Identico*, richiamati gli art. 226, 227, 169, 232, corrispondenti agli art. 165, 166, 180 e 171.

235. *Identico*, richiamato l'art. 388, corrispondente all'art. 372.

CAPO VI (continua il Titolo III).

Della violazione di sigilli, e delle sottrazioni da luoghi di pubblico deposito.

164. Chiunque dolosamente infrange ecc.

165. *Identico.*

contenute negli archivi, nelle cancellerie, od in altri luoghi di pubblico deposito, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

Se il danno è lieve, la pena può essere diminuita da uno a tre gradi.

177. Chiunque sottrae o converte in profitto di sé o di un terzo cose sottoposte a pignoramento od a sequestro giudiziario e affidate alla sua custodia, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa da lire milleduecentocinquanta a tremila.

La pena è diminuita di un grado se il colpevole è lo stesso proprietario della casa pignorata o sequestrata, senza esserne il custode giudiziario.

Se il valore della cosa non supera lire mille, la pena è diminuita da uno a due gradi.

CAPO IX.

Della violenza e della resistenza alla pubblica autorità.

178. Chiunque, fuori dei casi preveduti nel numero 3.º dell'articolo 103, usa violenza o minaccia ad un senatore, un deputato, un pubblico ufficiale, ovvero ad un arbitro, perito, interprete o testimone, nell'esercizio o per causa delle sue funzioni, attuali o cessate, o per odio contro l'autorità, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Con la stessa pena è punito chiunque usa violenza o minaccia alle persone, o commette violenza sulle cose per impedire o sciogliere l'adunanza di un corpo legittimamente deliberante, o per influire sulle sue deliberazioni, salvo il caso preveduto nel numero 3.º dell'articolo 103.

Se i fatti preveduti nel presente articolo sono commessi con armi, si applica la prigionia da tredici mesi a cinque anni; e se sono commessi da più di cinque persone armate, o da più di dieci anche non armate, ed in seguito a concerto, si applica la prigionia da sei a quindici anni.

Il delitto si intende commesso con armi, quando anche uno solo di coloro che vi parteciparono era palesemente armato.

179. È punito con la prigionia da quattro a trenta mesi chiunque fa parte di una radunata di dieci o più persone, tendente con un contegno atto ad incutere timore, ad impedire

166. *Identico.*

CAPO VII.

Della violenza e della resistenza alla pubblica autorità.

167. *Identico*, richiamato l'art. 104, corrispondente all'art. 103.

168. *Identico.*

la esecuzione di una legge o di un provvedimento della pubblica autorità, o ad imporle la revocazione, od a fare altrimenti pressione sulle deliberazioni dell'autorità stessa, ovvero ad impedire o turbare nel loro esercizio uffici o istituti pubblici, pubbliche amministrazioni od imprese.

Se il fatto preveduto nel presente articolo è commesso con armi, si applica la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

Se all'intimazione dell'autorità la radunata, si scioglie, le persone che ne facevano parte sono esenti da pena.

180. Chiunque, con violenza o minaccia, si oppone ad un ufficiale pubblico mentre adempie i doveri del suo ufficio, od a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 178, ma la pena è diminuita di un grado.

La pena è diminuita di due gradi, quando, essendo il delitto commesso senz'armi e senza concerto, il colpevole tendeva a sottrarre dall'arresto se stesso, il coniuge, gli ascendenti o discendenti, gli zii o nipoti, i fratelli o le sorelle, o gli affini negli stessi gradi.

181. Quando nei delitti preveduti dagli articoli 178 e seguenti, vi sono capi o promotori la pena per questi non è mai applicata nel minimo.

CAPO X.

*Dell'oltraggio e di altri delitti
contro persone investite di pubblica autorità.*

182. È punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno chiunque, con parole od atti offende in qualsiasi modo l'onore, la rettitudine o il decoro di un senatore, un deputato, un pubblico ufficiale, o di altre persone legittimamente incaricate di un pubblico servizio, ovvero di un arbitro, perito, interprete o testimone, in loro presenza e nell'esercizio o per causa delle loro funzioni, attuali o cessate.

Se il delitto è commesso contro un corpo giudiziario, politico od amministrativo nel tempo delle legittime sue adunanze ed al cospetto

169. Chiunque con violenza o minaccia si oppone ad un ufficiale pubblico mentre adempie un atto del suo ufficio ecc. (richiamato l'art. 167, corrispondente all'art. 178).

Identico.

170. *Identico* (idem).

171. Le disposizioni contenute nel presente capo non sono applicabili nel caso in cui il pubblico ufficiale o la persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio sia uscita con atti arbitrari dalla cerchia delle sue legittime attribuzioni.

CAPO VIII.

*Dell'oltraggio e di altri reati
contro persone investite di pubblica autorità.*

172. *Identico*, richiamato l'art. 109, corrispondente all'art. 108.

di esso, il colpevole è punito con la prigione da tredici a trenta mesi, salvo il disposto dell'articolo 108.

Le pene stabilite in questo articolo sono aumentate di un grado se il delitto è commesso con violenza o minaccia, non costituenti delitto più grave.

183. In tutti i casi non preveduti da una speciale disposizione di legge, chiunque commette un delitto contro una delle persone indicate nella prima parte dell'articolo precedente nell'esercizio delle sue funzioni o per causa delle medesime, attuali o cessate, è punito con la pena del delitto commesso aumentata di un grado.

184. Per i delitti preveduti nel presente capo l'azione penale è esercitata d'ufficio; per gli oltraggi contro i corpi giudiziari, politici od amministrativi, l'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere seguita senza l'autorizzazione del corpo offeso.

185. Il colpevole non è ammesso a provare, a sua scusa, la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite all'offeso.

CAPO XI.

Del millantato credito presso pubblici ufficiali.

186. Chiunque, millantando credito o aderenze presso pubblici ufficiali, riceve o fa promettere o dare a sé o ad altri, danaro od altre cose come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di essi, o col pretesto di dover comperare il loro favore o di doverli remunerare, è punito con la prigione da tredici mesi a cinque anni e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, alle dette pene si aggiunge in ogni caso l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

CAPO XII.

Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.

187. Il ministro di un culto che, abusando della forza morale derivante dal suo ministero, eccita a disconoscere gli ordini politici

173. Identico.

174. Identico.

175. Identico.

Le disposizioni contenute nel presente capo non sono applicabili nel caso in cui il pubblico ufficiale o la persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio sia uscita con atti arbitrari dalla cerchia delle sue legittime attribuzioni.

CAPO IX.

Del millantato credito presso pubblici ufficiali.

176. Identico.

CAPO X.

Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.

177. Il ministro di un culto che, nell'esercizio del suo ministero, con discorso preferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti

e civili dello Stato, od a trasgredire altrimenti i doveri verso la Patria, o turba la pace delle famiglie, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

188. Il ministro di un culto che esercita atti di culto esterno in opposizione a provvedimenti del Governo, è punito con la detenzione da sei giorni a tre mesi e con multa da lire cinquantuna a tremila.

189. Il ministro di un culto che, nell'esercizio o con abuso del suo ministero, commette qualsiasi altro reato, anche col mezzo della stampa, è punito con la pena stabilita per il reato commesso, aumentata di un grado, salvo che la qualità di ministro di un culto sia già stata considerata dalla legge.

CAPO XIII.

Dei delitti dei fornitori di pubblici approvvigionamenti.

190. Chiunque, avendo assunta una impresa di forniture destinate a stabilimenti carcerari, ricoveri, ospedali, manicomi od altri stabilimenti pubblici, le fa mancare, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa maggiore di lire cinquecento.

191. Chiunque commette frode nella specie, qualità o quantità delle cose destinate alle forniture indicate nell'articolo precedente è punito secondo le norme e con le pene stabilite nell'articolo 375 primo capoverso, aumentate di un grado.

pubblicati, abbia espressamente censurato, o con altro pubblico fatto abbia oltraggiato le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con multa sino a lire milleduecentocinquanta.

178. Se il discorso, lo scritto, o il fatto pubblico, di cui nell'articolo precedente, sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato o ad atti della pubblica autorità, il colpevole è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Se la provocazione è seguita da sedizione o rivolta, e non sia applicabile l'art. 60, l'autore della provocazione è punito con la detenzione da mesi trentuno a cinque anni e con multa da lire cinquecentuna a tre mila.

179. *Identico.*

180. Il ministro di un culto che, nell'esercizio o con abuso del suo ministero, commette qualsiasi altro reato, è punito ecc.

CAPO XI.

Dei reati dei fornitori di pubblici approvvigionamenti.

181. *Identico.*

182. *Identico*, richiamato l'art. 391, corrispondente all'art. 375.

CAPO XIV.

Disposizioni generali.

192. Per gli effetti delle leggi penali sono reputati pubblici ufficiali:

1.° coloro che sono investiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, nell'amministrazione dello Stato, della provincia o del comune, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una provincia o di un comune;

2.° i notai, in ciò che concerne l'esercizio delle loro funzioni;

3.° gli agenti della forza pubblica, e gli uscieri addetti all'ordine giudiziario.

193. Se taluno, per commettere un delitto, si vale delle facoltà o dei mezzi inerenti al suo pubblico ufficio, la pena del delitto commesso è aumentata di un grado, salvo che la qualità di pubblico ufficiale sia già stata considerata dalla legge.

194. Non è imputabile il pubblico ufficiale che giustifica di avere operato in esecuzione di ordine del suo superiore in materia per la quale gli doveva obbedienza gerarchica; e in tal caso la pena si applica al superiore.

195. Se per eseguire od occultare alcuno dei delitti preveduti nel presente titolo, il colpevole fa uso di un mezzo che costituisce per se stesso un delitto, è punito con la pena stabilita pel reato più grave, aumentata di un grado.

TITOLO IV.

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA GIUSTIZIA.

CAPO I.

Del rifiuto di uffici legalmente dovuti.

196. Chiunque chiamato nelle forme legali dall'autorità a fare testimonianza o perizia, o a prestare un ufficio dovuto per legge, omette di presentarsi od ottiene di esimersi dal comparire, allegando una circostanza falsa; ovvero, essendosi presentato, ricusa di fare la testimonianza o la perizia, o di prestare l'ufficio richiesto, è punito con la detenzione sino ad un anno.

CAPO XII.

Disposizioni generali.

183. *Identico.*

184. *Identico.*

185. *Identico.*

186. *Identico.*

TITOLO IV.

DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA GIUSTIZIA.

CAPO I.

Del rifiuto di uffici legalmente dovuti.

187. *Identico.*

Questa disposizione si applica anche ai giurati, quando ottengono l'esenzione allegando una circostanza falsa.

Se si tratta di un perito, alla detenzione è aggiunta la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione.

CAPO II.

Della simulazione di reato.

197. Chiunque denuncia all'autorità giudiziaria, o ad un ufficiale pubblico avente obbligo di farne rapporto all'autorità competente, un fatto punibile che sa non essere avvenuto, ovvero ne simula le tracce, per modo che l'autorità possa, anche d'ufficio, intraprendere un procedimento penale per accertarlo, è punito, quando il fatto non costituisce il delitto preveduto nel capo seguente, con la detenzione sino a trenta mesi.

Con la stessa pena è punito colui che davanti all'autorità giudiziaria dichiara falsamente di aver commesso o concorso a commettere un reato al quale fu estraneo, eccetto che la falsa dichiarazione sia diretta a salvare uno dei parenti o degli affini menzionati nell'articolo 180.

CAPO III.

Della calunnia.

198. Chiunque, con denuncia o querela, avanti l'autorità giudiziaria od avanti un ufficiale pubblico avente obbligo per legge di farne rapporto all'autorità competente, incolpa taluno, che egli sa essere innocente, di un reato: ovvero ne simula a carico di lui le tracce o gli indizi, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

La pena è aumentata di un grado:

1.° se il reato falsamente attribuito era punibile con pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni;

2.° se in conseguenza della falsa incolpazione seguì condanna irrevocabile ad una pena restrittiva della libertà personale.

Se il fatto ha avuto per effetto una sentenza irrevocabile di condanna a pena maggiore della

CAPO II.

Della simulazione di reato.

188. *Identico*, richiamato l'art. 169, corrispondente all'art. 180.

CAPO III.

Della calunnia.

189. *Identico.*

prigionia, il colpevole è punito con la pena della prigionia maggiore di sedici anni.

Se il colpevole si ritratta spontaneamente prima che sia pronunciata sentenza, o verdetto dei giurati, sul fatto falsamente attribuito, la pena è diminuita da uno a due gradi, avuto riguardo al tempo in cui è fatta la ritrattazione ed al pregiudizio recato; ed è diminuita da due a tre gradi se si ritratta prima di qualsiasi atto di procedimento.

CAPO IV.

Della falsità in giudizio.

199. Chiunque, chiamato a deporre come testimone avanti qualsiasi autorità giudiziaria, depone il falso, o nega il vero, o tace ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

La pena è aumentata di un grado se il fatto:

1.º è commesso nel dibattimento orale in un processo per delitto;

2.º è commesso a danno di un imputato od accusato;

3.º ebbe per effetto una sentenza penale di condanna ingiusta e irrevocabile a pena restrittiva della libertà personale.

Se il fatto ha avuto per effetto una sentenza irrevocabile di condanna a pena maggiore della prigionia, il colpevole è punito con la pena della prigionia da undici a venti anni.

La pena è diminuita di un grado se la testimonianza è stata fatta senza giuramento.

La pena è diminuita di due gradi se il testimone ritratta il falso e manifesta il vero prima che sia pronunciata sentenza o verdetto dei giurati nella causa in cui depose il falso; ma se dalla falsa deposizione è derivato l'arresto di qualche persona od altro grave pregiudizio alla medesima, la pena è diminuita di un solo grado.

Il testimone va esente da pena quando, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sè medesimo, o taluno dei parenti od affini menzionati nell'articolo 180, purchè non abbia esposto un'altra persona a procedimento penale od a condanna.

200. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai periti ed agli interpreti

CAPO IV.

Della falsità in giudizio.

190. *Identico*, richiamato l'art. 169, corrispondente all'art. 180.

191. *Identico.*

che, chiamati in tale loro qualità avanti l'autorità giudiziaria, danno pareri, informazioni, o interpretazioni mendaci; e pei periti si aggiunge la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione.

201. Chiunque suborna un testimone, perito od interprete a deporre il falso in giudizio, a negare il vero, od a tacere, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai fatti od alle circostanze su cui è chiamato a deporre, quando la falsa testimonianza, perizia od interpretazione ebbe luogo, è punito con le pene ed a norma dell'articolo 199; ma le dette pene non possono essere applicate nel minimo del grado.

Se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione fu ritrattata nei modi e nel tempo indicati nell'articolo 199, la pena è diminuita di un grado.

Se il subornatore è l'imputato, od una delle persone indicate nell'articolo 180, la pena è diminuita da uno a due gradi, purchè non abbia esposto un'altra persona a procedimento penale od a condanna.

Tutto ciò che fu dato dal subordinatore è confiscato.

202. Chiunque nel prestare, come parte, il giuramento deferitogli d'ufficio in un giudizio civile, giura il falso, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Se il colpevole si è ritrattato prima della definizione della controversia, la pena è diminuita da uno a due gradi.

CAPO V.

Della prevaricazione.

203. L'avvocato o il procuratore che, colludendo con la parte avversaria, od in altro modo, pregiudica la causa affidatagli, ovvero che nella medesima causa assiste parti contrarie, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione, e con multa da lire cinquantuna a tremila.

È punito con le stesse pene, diminuite da uno a due gradi, se dopo aver difesa una parte, assume, senza il consenso di questa, nella medesima causa, la difesa della parte contraria.

192. *Identico*, richiamati gli art. 190 e 169, corrispondenti agli art. 199 e 180.

193. *Identico.*

CAPO V.

Della prevaricazione.

194. L'avvocato o il procuratore che, colludendo con la parte avversaria, od in altro modo *doloso*, pregiudica ecc.

204. L'avvocato o il procuratore che patuisce pel suo ufficio un premio qualsiasi dipendente dall'esito del giudizio, è punito con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione.

205. Il difensore in una causa penale, che pregiudica il suo difeso, è punito:

1.^o con la prigionia da sei a dieci anni, se il suo difeso è imputato o accusato di un delitto punibile con la pena eccedente la durata di cinque anni;

2.^o con la prigionia da quattro mesi a cinque anni, se il suo difeso è imputato o accusato di altro delitto;

3.^o con la prigionia sino a tre mesi se il suo difeso è imputato di contravvenzione.

Alla prigionia è aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione.

206. L'avvocato, il procuratore o il difensore, che si fa consegnare danaro od altre cose dal suo cliente col pretesto di dover pagare tasse o diritti che non sono dovuti, o in una misura maggiore di quanto è dovuto, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni e con multa da lire milleduecentocinquanta a cinquemila, oltre la interdizione temporanea dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione.

Se, per ottenere la consegna, il colpevole si è valso del pretesto di dover comprare il favore del testimone o perito che deve deporre o dare giudizio, del pubblico ministero che deve concludere, del magistrato o giurato che deve decidere nella causa, o di doverlo remunerare, è punito con la prigionia da sei a dieci anni e con la multa da lire milleduecentocinquanta a cinquemila; e all'interdizione dai pubblici uffici, inerente alla prigionia maggiore di cinque anni, è aggiunta l'interdizione dall'esercizio della professione.

CAPO VI.

Della evasione degli arrestati e della inosservanza di pena.

207. Chiunque, essendo legalmente in arresto, evade usando violenza alle persone, o mediante rottura, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

Soppresso.

195. Il difensore in una causa penale, che *dolosamente* pregiudica il suo difeso è punito:

1.^o *Identico.*

2.^o *Identico.*

3.^o *Identico.*

Identico.

196. *Identico.*

CAPO VI.

Della evasione degli arrestati e della inosservanza di pena.

197. *Identico.*

208. Il condannato che evade in uno dei modi preveduti nell'articolo precedente, è punito:

1.^o con un aumento sino a due anni della segregazione indicata nell'articolo 13, se scontava la pena dell'ergastolo;

2.^o con un prolungamento di pena sino a due anni, se scontava la pena della prigionia o della detenzione eccedente cinque anni;

3.^o con un prolungamento di pena sino ad un anno negli altri casi.

Le dette pene si applicano ai condannati ammessi, giusta l'articolo 17, a lavorare fuori delle case di pena pel solo fatto dell'evasione o della fuga dai luoghi ove attendevano al lavoro.

209. Chiunque procura o facilita in qualsiasi modo l'evasione di un arrestato o condannato, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi; e se il condannato scontava la pena dell'ergastolo, ovvero della prigionia o della detenzione eccedente cinque anni, la prigionia può estendersi a cinque anni.

Se per procurare o facilitare l'evasione, il colpevole usa alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 207, è punito, quando l'evasione non è avvenuta, con la prigionia da sei giorni a trenta mesi; e quando l'evasione è avvenuta, con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

La pena è diminuita da uno a due gradi se il colpevole è una delle persone indicate nell'articolo 180.

210. Gli ufficiali pubblici, di qualunque grado, incaricati della custodia delle carceri, e i loro dipendenti, ed ogni altro pubblico ufficiale incaricato di custodire od accompagnare un arrestato od un condannato, che si rendono in qualsiasi modo colpevoli di connivenza nell'evasione di esso, sono puniti con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e quando l'evasione è avvenuta con uno dei mezzi indicati nell'articolo 207, con la prigionia da sei a dieci anni.

Se per procurare o facilitare l'evasione, il colpevole ha cooperato alle violenze, o alle rotture, ovvero ha somministrato le armi o gli strumenti o non ne ha impedita la somministrazione, è punito con le dette pene, ancorchè l'evasione non sia avvenuta.

Se l'arrestato o condannato è evaso per negligenza delle persone suddette, le medesime sono punite con la detenzione da quattro

198. *Identico*, richiamati gli art. 11 e 15, corrispondenti agli art. 13 e 17.

199. *Identico*, richiamati gli art. 197 e 169, corrispondenti agli art. 207 e 180.

200. *Identico*, richiamato l'art. 197, corrispondente all'art. 207.

mesi ad un anno e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

211. Quando le violenze prevedute negli articoli precedenti sono commesse con armi, o i fatti ivi indicati sono avvenuti in una riunione di tre o più persone, di cui anche una sola fosse armata, od in seguito a concerto, le pene nei medesimi articoli stabilite sono aumentate di un grado; e se il colpevole scontava la pena dell'ergastolo, la segregazione indicata nell'articolo 13 è aumentata sino a tre anni.

212. Le persone indicate nell'articolo 210 che, senza autorizzazione, permettono ad un arrestato o condannato di allontanarsi, anche temporaneamente, dal luogo in cui deve rimanere in arresto o scontare la pena, sono punite con la prigionia sino ad un anno e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Nel caso che segua l'evasione dell'arrestato o condannato, la pena della prigionia è aumentata di un grado.

213. Qualora l'evaso si costituisca spontaneamente in arresto, la pena stabilita nell'articolo 207 è diminuita di un grado; quella stabilita nei numeri 2.° e 3.° dell'articolo 208 è ridotta a metà; e nel caso preveduto nel numero 1.° del detto articolo 208, l'evaso non va soggetto a pena.

Nei casi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 210 e nel capoverso dell'articolo 212, le persone colpevoli dei delitti ivi preveduti, non vanno soggette a pena, se entro quattro mesi dalla evasione, hanno procurato l'arresto dei fuggitivi o la presentazione di essi alla pubblica autorità.

214. Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, il condannato che trasgredisce gli obblighi derivanti dalla condanna è punito:

1.° se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o da un'arte o da un ufficio, con la detenzione sino a trenta mesi, o con la multa da lire cinquantuna a cinquecento, ferma la durata della pena;

2.° se si tratta della vigilanza speciale della polizia, con la prigionia da quattro mesi ad un anno, nel qual caso il corso della vigilanza rimane sospeso durante la prigionia.

201. *Identico*, richiamato l'art. 11, corrispondente all'art. 13.

202. *Identico*, richiamato l'art. 200, corrispondente all'art. 210.

203. *Identico*, richiamati gli art. 197, 198, 200 e 202, corrispondenti agli art. 207, 208, 210 e 212.

204. *Identico*.

TITOLO V.

DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO E LA PUBBLICA TRANQUILLITÀ

CAPO I.

Della istigazione a delinquere.

215. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli 60 e 121, con uno dei mezzi indicati nell'articolo 108, pubblicamente eccita a commettere delitti, è punito, pel solo fatto della istigazione, con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Il colpevole è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta, se il delitto a cui era diretta l'istigazione è punito con la prigionia eccedente la durata di cinque anni o con pena superiore.

Se il delitto a cui era diretta l'istigazione è punito con la detenzione, alla pena della prigionia di cui nel capoverso precedente è sostituita la detenzione per eguale durata.

216. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'articolo 108 pubblicamente fa l'apologia di fatti qualificati delitti dalla legge penale, ovvero eccita al disprezzo o alla disobbedienza delle leggi, o all'odio tra le varie classi sociali, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

TITOLO V.

DEI REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO E LA PUBBLICA TRANQUILLITÀ.

CAPO I.

Della istigazione a delinquere.

205. *Identico*, richiamati gli art. 122 e 109, corrispondenti agli art. 121 e 108.

206. *Identico*, richiamato l'art. 109, corrispondente all'art. 108.

CAPO II.

Del vagabondaggio e dell'improba mendicizia.

207. Chiunque, privo di mezzi di sussistenza e dopo essere stato sottoposto quale vagabondo all'ammonizione, non ha fissato entro il termine di quindici giorni dall'ammonizione stessa il proprio domicilio, è punito con la prigionia da sei giorni a tre mesi.

Con la stessa pena sono puniti i mendicanti i quali, questuando, fanno insulti o usano minacce o proferiscono ingiurie o entrano senza permissione del proprietario o delle persone

di casa, in un'abitazione o in un recinto che ne faccia parte, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

La pena è aumentata di un grado se si tratta di mendicanti validi e abituali oppure vagabondi.

208. Ogni mendicante o vagabondo che, questuando, esercita atti di violenza, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia da tredici a trenta mesi.

209. Le pene stabilite dal presente codice contro le persone che portano falsi certificati, falsi passaporti o fogli di via o di soggiorno, o licenza sono aumentate di un grado se si tratta di vagabondi o mendicanti.

CAPO III.

Delle armi.

210. Chiunque fabbrica o introduce nello Stato armi insidiose, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Con la stessa pena è punito chiunque smercia od espone in vendita armi insidiose.

211. Chiunque, fuori della propria abitazione o delle dipendenze di essa, porta armi insidiose, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno.

La pena è aumentata di un grado se le armi sono portate di notte, o in luogo dove vi è adunanza o concorso di gente.

212. Chiunque tiene in casa o in altro luogo armi insidiose, è punito con la prigionia sino a tre mesi.

213. Le pene stabilite nei due precedenti articoli sono aumentate di un grado se il colpevole è stato condannato per vagabondaggio o mendicizia, o per reati di violenza o resistenza alla pubblica autorità, o per reati contro la tranquillità pubblica, ovvero per reati contro le persone accompagnati da violenza o contro le proprietà.

214. (Qui va collocato l'art. 222 del Progetto Savelli).

215. Le armi si distinguono in *proprie* e *improprie*.

Fra le proprie hannovi le *insidiose*.

Sono *armi proprie* quelle da fuoco od esplodenti, e le altre la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

Sono *armi insidiose* :

1.º gli stili, stiletti o pugnali di qualsiasi

forma ed i coltelli acuminati, la cui lama è fissa o può rendersi fissa con molla od altro congegno;

2.° le armi da sparo, la cui canna misurata internamente è inferiore a centossessanta millimetri, le bombe e ogni altra macchina o involucro esplodente;

3.° le armi bianche o da sparo o di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze;

4.° ogni altra arma, propria od impropria, atta ad uso insidioso.

Sono *armi improprie* gli strumenti, utensili o corpi incidenti, perforanti, contundenti, esplodenti od infiammabili, che non hanno la destinazione principale ed ordinaria della difesa propria o dell'altrui offesa, qualora se ne faccia uso nello scopo di offendere o minacciare.

Nelle disposizioni del presente codice, ove si parla di fatti in cui sieno intervenute armi, persone armate, o minacce a mano armata, sotto nome d'armi vengono le proprie e le improprie.

CAPO II.

Della associazione per delinquere.

217. Chiunque prende parte ad una associazione di cinque o più persone diretta a commettere delitti, benché di specie non ancora determinata, è punito pel solo fatto dell'associazione, con la prigione da trentun mese a cinque anni.

Se gli associati scorrono le campagne o le pubbliche vie, e se essi, od anche uno solo di essi, portano armi o le tengono in luogo di deposito, i colpevoli sono puniti con la prigione da sei a dieci anni.

Se vi sono promotori, direttori o capi dell'associazione, i medesimi sono puniti con le dette pene, aumentate di un grado.

Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la vigilanza speciale della polizia.

218. Chiunque somministra armi, munizioni, notizie od aiuti di ogni maniera agli associati od a taluno di essi, è punito con le pene stabilite nell'articolo 60, primo capoverso.

Con le stesse pene, diminuite di un grado, è punito chiunque somministra viveri o ricovero agli associati od a taluno di essi.

La disposizione di questo articolo non si applica a colui che ha somministrato vitto o

CAPO IV.

Della associazione per delinquere.

216. *Identico.*

217. *Identico.*

ricovero all'ascendente, al discendente, al coniuge, al fratello o alla sorella.

219. Ai delitti commessi dagli associati, o da taluno di essi, nel tempo o per occasione dell'associazione, sono applicate le disposizioni relative al concorso di delitti e di pene, aumentata la pena di un grado.

220. Chiunque prende parte ad una associazione diretta a commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 216, è punito con le pene ivi stabilite aumentate di un grado.

CAPO III.

Delle bande armate, dell'ammasso d'armi e della pubblica intimidazione.

221. Chiunque, senza averne per legge la facoltà, e senza autorizzazione del Governo, forma bande armate per uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo 117, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da sei a dieci anni.

Tutti gli altri che hanno fatto parte di dette bande, sono puniti con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

Sono pure applicabili le disposizioni degli articoli 118, 119 e 123, e nel caso dell'articolo 118 si applica la prigionia da quattro a trenta mesi.

222. Chiunque, clandestinamente, o contro il divieto dell'autorità, ritiene in casa od in altro luogo un ammasso d'armi, ovvero materie esplodenti od infiammabili pericolose per la loro qualità o quantità, ovvero uno o più pezzi d'artiglieria, od altre consimili macchine, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi; e se le armi sono insidiose, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

223. Chiunque, nel solo scopo di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti od altre macchine o materie esplodenti, ovvero minaccia un disastro di pericolo comune, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Se lo scoppio o la minaccia avviene in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di pericolo comune, di pubbliche commozioni,

218. Identico.

219. Identico, richiamato l'art. 206, corrispondente all'art. 216.

CAPO V.

Delle bande armate e della pubblica intimidazione.

220. Identico, richiamati gli art. 118, 119, 120 e 124, corrispondenti agli art. 117, 118, 119 e 123.

214. Identico.

221. Identico.

calamità o disastri, la prigionia può estendersi sino a cinque anni.

Alla prigionia può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

CAPO IV.

Del favoreggiamento.

224. Chiunque, in seguito ad un delitto, senza concerto anteriore al medesimo, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurarne il profitto, ad eludere le investigazioni dell'autorità od a sottrarsi alle ricerche della medesima, o alla esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde od altera le tracce o gli indizi di un delitto, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia sino a cinque anni, purché non si ecceda la metà della pena stabilita dalla legge pel delitto stesso.

La pena non si applica se l'aiuto era diretto a procurare la impunità o a diminuire l'imputabilità di taluna delle persone indicate nell'articolo 180.

TITOLO VI.

DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.

CAPO I.

Della falsità in monete od in carte di pubblico credito.

225. È punito con la prigionia da sei a dieci anni:

1.º chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nello Stato o fuori, ancorchè il valore intrinseco delle monete false sia uguale o superiore a quello della moneta vera;

2.º chiunque altera in qualsiasi modo monete della specie suindicata, sia diminuendone l'intrinseco valore, sia dando loro l'apparenza di un valore superiore;

3.º chiunque, di concerto con coloro che hanno eseguito o concorso ad eseguire la contraffazione od alterazione di monete, le mette

CAPO VI.

Del favoreggiamento.

222. *Identico*, richiamato l'art. 169, corrispondente all'art. 180.

(Gli articoli da 223 a 235 incl. costituiscono i capi VII e VIII di questo titolo e sono riportati a fronte degli art. 162 a 174, che ad essi corrispondono).

TITOLO VI.

DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.

CAPO I.

Della falsità in monete od in carte di pubblico credito.

236. Chiunque falsifica monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nello Stato o fuori, nello scopo di metterle in circolazione, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

Si ha come falsificazione non solo il contraffacimento, ma anche quella alterazione con la quale si giunge a dare alla moneta vera le apparenze di una moneta di valore superiore.

237. Chiunque altera monete della specie indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, nello scopo di metterle in circolazione, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

in circolazione o le spende o le introduce nello Stato, ovvero le procura o le consegna ad altri con lo scopo di metterle in circolazione o spenderle.

La pena è aumentata di un grado se il valore legale o commerciale rappresentato dalla falsa moneta, supera lire cinquemila, e di due gradi se supera lire ventimila; ed è diminuita da uno a due gradi se il valore legale o commerciale rappresentato dalla moneta contraffatta od alterata è inferiore a lire cinquecento.

226. Chiunque, senza concerto con coloro che hanno eseguito o concorso ad eseguire la contraffazione od alterazione, mette in circolazione o spende false monete è punito con le pene stabilite nell'articolo 225, diminuite di un grado.

Se il colpevole aveva ricevuto in buona fede le monete, è punito con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

227. Quando la falsità delle monete è facilmente riconoscibile, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di un grado.

Se il valore delle monete false è uguale o superiore a quello delle monete genuine, le pene sono diminuite di due gradi.

238. Chiunque, avendo falsificato o alterato monete della specie indicata nell'articolo 236, le mette in circolazione, e chiunque, di concerto con coloro che hanno eseguito o sono concorsi ad eseguire la falsificazione o l'alterazione delle monete, le mette in circolazione o le introduce o spende nello Stato, ovvero le procura o le consegna ad altri con lo scopo di metterle in circolazione o di spenderle, è punito, se si tratta di monete falsificate, con la reclusione sino a dieci anni, e se si tratta di monete alterate, scemandone il valore, con la prigionia da mesi trentuno a cinque anni.

239. Chiunque, senza concerto con coloro che hanno eseguito o sono concorsi ad eseguire la falsificazione o l'alterazione, spende monete della specie indicata nell'art. 236 falsificate o alterate, è punito, se si tratta di monete falsificate, con la prigionia da quattro mesi a cinque anni, e se si tratta di monete alterate, scemandone il valore, con la prigionia da quattro a trenta mesi.

240. Chiunque, avendo ricevuto in buona fede monete della specie indicata nell'art. 236 falsificate o alterate, e dopo averne riconosciuto la falsificazione o l'alterazione, le spende come genuine o non alterate, è punito con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

241. Le pene stabilite negli articoli 236, 238 e 239 sono aumentate di un grado se il valore rappresentato dalla moneta falsificata supera le lire diecimila, e sono diminuite di un grado, se è inferiore a lire cinquecento.

Nel caso di alterazione, scemando il valore delle monete, la pena è aumentata di un grado se il valore che si è sottratto alle monete alterate supera le lire cinquanta.

242. Quando il valore delle monete falsificate è uguale o superiore a quello delle monete genuine, le pene stabilite negli art. 231, 238 e 239 sono diminuite di due gradi.

243. Se la falsificazione o l'alterazione è facilmente riconoscibile, le pene rispettive dei reati preveduti negli articoli precedenti sono diminuite di un grado.

Se la falsificazione o l'alterazione è tale da essere impossibile il non riconoscerla, non vi ha luogo a pena, salvo il disposto dell'art. 393 per colui che coi mezzi in esso indicati sia giunto a far ricevere per vere le monete falsificate o alterate.

228. Per gli effetti delle leggi penali sono parificate alla moneta le carte di pubblico credito.

Si comprendono sotto il nome di carte di pubblico credito, oltre quelle che hanno corso forzoso o legale come moneta, le carte sia nominative sia al portatore, emesse dai Governi e che costituiscono titoli negoziabili, e tutte le altre aventi corso legale e commerciale emesse da stabilimenti a ciò autorizzati.

229. Chiunque fabbrica o ritiene coni, torchi, forme, lastre, carta filigranata o strumenti destinati alla contraffazione od alterazione delle monete o delle carte di pubblico credito, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

230. Chiunque ricusa di ricevere monete legittime aventi corso legale nello Stato, o nazionali legittime aventi corso forzoso o legale come monete, è punito con la multa da lire cinque a cinquanta.

231. Quando pei delitti preveduti negli articoli precedenti si applica una pena restrittiva della libertà personale, è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia; e se la pena inflitta è della prigionia eccedente trenta mesi si applica inoltre la sospensione dai pubblici uffici.

232. Sono immuni da pena coloro che hanno eseguito o sono concorsi ad eseguire la contraffazione od alterazione di monete o carte di pubblico credito, i quali, prima che l'autorità ne abbia notizia, sono riusciti ad impedirne la circolazione.

CAPO II.

Della falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte.

233. Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato ad essere apposto agli atti del Governo, o fa uso di tale sigillo, anche se da altri contraffatto, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

234. Chiunque contraffà il sigillo di una autorità dello Stato, di una provincia, di un comune, di un notaio o degli istituti sottoposti

244. Tutte le disposizioni relative alla falsificazione ed alterazione delle monete, alla loro introduzione dall'estero ed al loro spendimento sono applicabili alla falsificazione, all'alterazione, all'introduzione dall'estero ed allo spendimento di carte di pubblico credito.

Conforme, omesse soltanto le parole: sia nominative.

245. *Identico.*

246. *Identico.*

247. *Identico.*

248. *Identico.*

CAPO II.

Della falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte.

249. *Identico.*

250. *Identico.*

per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune, o fa uso di tale sigillo, anche se da altri contraffatto, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

235. Chiunque contraffà in qualsiasi modo i bolli, punzoni, marchi od altri strumenti destinati per disposizione delle leggi o del Governo ad una pubblica certificazione, ovvero fa uso di tali strumenti, anche se da altri contraffatti, è punito con la prigionia da quattro mesi a cinque anni e con multa da lire cinquantuna a tremila.

Con le stesse pene è punito chi, senza avere partecipato alla contraffazione, espone in vendita oggetti sui quali si fece uso di detti strumenti contraffatti.

236. Chiunque contraffà le sole impronte degli strumenti indicati nei precedenti articoli con un mezzo non atto alla riproduzione, e diverso dall'uso degli strumenti contraffatti, è punito con le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti, diminuite da uno a due gradi.

237. Chiunque contraffà in qualsiasi modo la carta bollata, i francobolli o le marche da bollo del Governo, sebbene non ne abbia fatto uso, è punito con la prigionia da sei a dieci anni e con multa da lire milleduecentocinquanta a tremila.

La pena è diminuita di un grado, se il valore complessivo rappresentato dagli oggetti contraffatti non eccede lire cinquemila.

238. Chiunque contraffà i bolli per la carta bollata, per i francobolli o per le marche da bollo, o la carta filigranata per l'applicazione di detti bolli, ancorchè non ne abbia fatto uso è punito con la prigionia da tredici a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a cinquecento.

239. Chiunque fa uso di carta bollata, di marche da bollo o di francobolli contraffatti, o li espone in vendita o mette in circolazione, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquecento.

Se il danno derivato allo Stato od ai privati non supera lire cento, la pena è diminuita di un grado.

240. Chiunque, fuori dei casi in cui abbia partecipato ad uno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, ritiene i sigilli o i bolli contraffatti, i conii e gli strumenti destinati alla contraffazione dei medesimi, la carta

251. Identico.

252. Identico.

253. Identico.

254. Identico.

255. Identico.

256. Identico.

filigranata falsa, le piastre o i torchi per la stampa di essa, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquecento.

241. Chiunque si è procurato i veri sigilli, bolli o marchi indicati nel presente capo e ne ha fatto uso a danno altrui, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa da lire cinquantuna a tremila.

Se il danno derivato allo Stato od ai privati non eccede lire mille, la pena è diminuita da uno a due gradi.

Se il colpevole è il custode o depositario dei bolli, sigilli o marchi, che non ha legittima facoltà di usarne, è punito con le dette pene, e con la interdizione dall'ufficio.

242. Chiunque contraffaccia biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto di persone o cose, o fa uso di biglietti contraffatti, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

243. Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire dai francobolli, delle marche da bollo o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni destinati ad indicare l'uso già fattone, è punito con la prigionia sino a tre mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquecento.

CAPO III.

Della falsità in documenti.

244. Il pubblico ufficiale, che nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto ed in parte, un documento falso, od altera un documento vero in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, è punito con la prigionia da sei a quindici anni.

La pena non può essere applicata nel minimo, se il documento falsificato od alterato fa fede per legge sino a querela di falso.

Ai documenti suindicati sono equiparate le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengono luogo di originale mancante.

245. Il pubblico ufficiale che, ricevendo o scrivendo nell'esercizio delle sue funzioni, un documento, attesta, come veri e seguiti alla sua presenza, fatti o dichiarazioni non vere, od omette o altera le dichiarazioni a lui fatte, è punito con le pene stabilite nell'articolo precedente.

257. *Identico.*

258. *Identico.*

259. *Identico.*

CAPO III.

Della falsità in documenti.

260. *Identico.*

261. *Identico.*

Se il documento che attesta fatti non veri è un certificato idoneo a recare pregiudizio, il colpevole è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

246. Il pubblico ufficiale che supponendo un documento pubblico non esistente, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un documento pubblico diversa dall'originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, è punito con le pene stabilite nell'articolo 244, diminuite di un grado.

247. Ogni altra persona che commette una falsità in documento pubblico nei modi indicati nell'articolo 244, è punita con la prigionia da trentun mesi a cinque anni e con la stessa pena da sei a quindici anni se il documento falsificato od alterato fa fede per legge fino a querela di falso.

La pena è diminuita da uno a due gradi, se la falsità è commessa nella copia di un documento pubblico, sia supponendone l'originale, sia rilasciandola diversa dal vero, sia alterando una copia vera.

248. Chiunque, con altrui pregiudizio, anche meramente possibile, attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un documento pubblico, l'identità o lo stato della propria o dell'altrui persona, o altre circostanze di fatto, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da quattro mesi ad un anno.

Con la stessa pena è punito chi in un titolo od effetto di commercio, attesta falsamente l'identità della propria o dell'altrui persona.

249. Chiunque forma, in tutto od in parte, un documento privato falso od altera un documento privato vero in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, è punito con la prigionia da tredici a trenta mesi.

250. Quando il colpevole ha commesso uno dei delitti indicati negli articoli precedenti per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi se trattasi di documento pubblico, e con la prigionia da quattro mesi a un anno se trattasi di documento privato.

251. Chiunque fa uso o in qualsiasi modo profitta di un documento falso, è punito, se non ha partecipato alla falsità:

262. *Identico*, richiamato l'art. 260, corrispondente all'art. 244.

263. *Identico* (idem).

264. *Identico.*

265. *Identico.*

266. *Identico.*

267. *Identico.*

1.º con la prigionia da sei a dieci anni, se trattasi di documenti pubblici;

2.º con la prigionia da tredici mesi a cinque anni, se trattasi di qualsiasi altro documento o copia.

La pena è diminuita di un grado quando si è fatto uso del documento per lo scopo indicato nel precedente articolo.

252. Chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, con altrui pregiudizio, anche meramente possibile, un documento originale o una copia del medesimo, che, secondo la legge, tiene luogo dell'originale mancante, è punito con le pene stabilite per la falsità, diminuite di un grado.

253. Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti sono equiparati ai pubblici ufficiali coloro che sono investiti di un ufficio, a cui la legge attribuisce pubblica fede; e ai documenti pubblici, le cambiali e tutti i titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore.

CAPO IV.

Della falsità in passaporti, licenze, certificati od in altri atti.

254. È punito con la prigionia da quattro a trenta mesi:

1.º chiunque falsifica passaporti, fogli di via o di soggiorno, o licenza;

2.º chiunque nei documenti veri della specie indicata nel numero precedente commette una alterazione allo scopo di riferirli a persone, luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati; o di farne falsamente apparire eseguite le vidimazioni od adempiute le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia.

3.º chiunque, non avendo partecipato al delitto preveduto nei numeri 1.º e 2.º, fa uso di licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno falsi o alterati, o li rimette ad altri affinché ne faccia uso.

255. Chiunque, nel farsi rilasciare licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, si attribuisce nei medesimi falso nome o cognome, o false qualità, o concorre a farne attestazione all'autorità che li rilascia, è punito con la prigionia da quattro mesi a un anno.

268. Identico.

269. Identico.

CAPO IV.

Della falsità in passaporti, licenze, certificati od altri atti.

270. Identico.

271. Identico.

256. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, commette uno dei delitti preveduti negli articoli precedenti di questo capo, od in qualsiasi modo partecipa all'esecuzione di essi, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

257. L'albergatore o il locandiere che scrive o lascia scrivere sui registri prescritti dalla legge o dai regolamenti, ovvero notifica all'autorità competente, con designazioni che egli sa essere false o supposte, le persone alloggiare, è punito con la prigionia da sei giorni a tre mesi.

258. Il medico, il chirurgo od altro ufficiale di sanità che rilascia per solo favore un falso attestato, destinato a far fede presso una pubblica autorità, è punito con la multa da lire cinquantuna a cinquecento.

Se, per effetto dell'attestato falso, una persona sana di mente è stata ammessa o trattata in un manicomio, il colpevole è punito con la prigionia da quattro mesi a cinque anni.

Se il delitto è stato commesso mediante corruzione, il colpevole è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

Con la stessa pena indicata nel precedente capoverso è punito il corruttore.

259. Il pubblico ufficiale e chiunque ha legale facoltà di rilasciare certificati, il quale attesta falsamente nei medesimi la buona condotta, l'indigenza, od altre circostanze atte a procacciare alla persona in essi nominata la beneficenza o la fiducia pubblica o privata, od il conseguimento di uffici o impieghi pubblici o di favori o di benefici di legge, o l'esenzione da funzioni, da servigi od oneri pubblici, è punito con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

260. Ogni altra persona che forma un falso attestato della specie di quelli indicati negli articoli 258 e 259, o ne altera uno vero, o fa uso di un tale attestato falso o alterato, è punita con la prigionia da quattro mesi a un anno.

261. Chiunque per trarre in errore una pubblica autorità, le presenta un documento o certificato vero, attribuendolo falsamente a sé o ad altri, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno.

272. Identico.

273. Identico.

274. Identico.

275. Identico.

276. Identico, richiamati gli art. 274 e 275, corrispondenti agli art. 258 e 259.

277. Identico.

TITOLO VII.

DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA.

CAPO I.

*Dell'incendio, della inondazione,
della sommersione e di altri delitti di
pericolo comune.*

262. Chiunque appicca un incendio è punito:

1.° con la prigionia da sei a dieci anni se si tratta di edifici altrui, di navi anche in costruzione, di opifici industriali, di ponti di uso pubblico, di depositi di merci, di miniere, cave, sorgenti od ammassi di materie combustibili, di piantate di alberi o di arbusti, o di altri prodotti campestri attaccati al suolo, ovvero d'ammassi di prodotti campestri staccati dal suolo raccolti in qualunque luogo diverso da quelli indicati nel numero 2.° di questo articolo;

2.° con la prigionia da sei a quindici anni se si tratta di edifici altrui abitati o destinati all'abitazione, all'esercizio di un culto o a pubbliche riunioni durante le medesime, di edifici pubblici, o destinati ad uso pubblico, o dove risiedano pubbliche amministrazioni, biblioteche, collezioni od altre istituzioni di pubblico interesse ovvero di officine o magazzini di materie infiammabili od esplosive, ovvero di arsenali, di navi da guerra o da trasporti militari, anche quando non contengano persone, ovvero di altre navi, chiatte, mulini, bagni, od altri edifici e stabilimenti nautanti, o veicoli di strade ferrate quando contengano persone o materie infiammabili ed esplosive.

La pena è aumentata di un grado se l'incendio è appiccato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, ovvero in tempo di pericolo comune, di pubbliche calamità o commozioni.

263. Con le stesse pene indicate nell'articolo precedente è punito chiunque, nello scopo di distruggere in tutto o in parte edifizi o cose indicate nell'articolo medesimo, colloca o fa esplodere mine, torpedini od altre opere o macchine esplodenti, ovvero colloca od accende materie infiammabili atte a produrre tale effetto.

264. Chiunque cagiona una inondazione è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

La pena è aumentata di un grado se ne è derivato pericolo per la vita delle persone.

TITOLO VII.

DEI REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA.

CAPO I.

*Dell'incendio, dell'inondazione,
della sommersione, e di altri reati
di pericolo comune.*

278. *Identico.*

279. *Identico.*

280. *Identico.*

265. Chiunque rompe argini o dighe, od altre opere palesamente destinate a pubblica difesa contro le acque od a pubblico riparo da infortuni, è punito, se ha fatto sorgere il pericolo di una inondazione o di altro disastro, con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

Se dal fatto è seguita l'inondazione od altro disastro, si applica il disposto dell'articolo precedente.

266. Chiunque cagiona la sommersione di navi o edifici natanti di qualsiasi genere, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

La pena è aumentata di un grado se ne è derivato pericolo per la vita delle persone.

267. Chiunque, distruggendo, rimuovendo o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne od altri segnali, o adoperando falsi segnali od altri artifizi, fa sorgere il pericolo di naufragio, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

Se dal fatto è seguito il naufragio si applica il disposto dell'articolo precedente.

268. Chiunque distrugge in tutto od in parte o rende altrimenti inservibili vie od opere destinate alle pubbliche comunicazioni per terra o per acqua, o rimuove gli oggetti destinati alla sicurezza delle medesime, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

Il colpevole è punito colla prigionia da sei a dieci anni se ne è derivato pericolo per la vita delle persone.

269. Chiunque, nel fine di impedire l'estinzione di un incendio o le opere di difesa contro una inondazione o sommersione, sottrae o rende inservibili i materiali, apparecchi o strumenti a ciò destinati, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

270. È punito secondo le norme e con le pene stabilite negli articoli 262, 263, 264 e 266 anche colui che, commettendo su edifici o cose di sua proprietà uno dei fatti indicati negli articoli medesimi, ha danneggiato o esposto a pericolo persone, o edifici o cose altrui della specie indicata nei detti articoli ed egli abbia potuto prevederlo.

271. Chiunque, per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona un incendio od una esplosione, una inondazione, una som-

281. Identico.

282. Identico.

283. Identico.

284. Identico.

285. Identico.

286. Identico, richiamati gli art. 278, 279, 280, e 282, corrispondenti agli art. 262, 263, 264 e 266.

287. Identico.

mersione od altro disastro di pericolo comune, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquecento.

Il colpevole è punito con la detenzione da tredici mesi a cinque anni e con multa da lire cinquantuna a tremila, se vi fu pericolo per la vita delle persone.

272. Le pene stabilite nei precedenti articoli sono aumentate di un grado, se il colpevole è una persona incaricata di dirigere, vigilare o custodire gli apparecchi, strumenti, materiali, od i lavori destinati a tutelare le persone o le proprietà da taluno dei disastri suindicati.

Le stesse pene sono diminuite da uno a due gradi, se il danno derivato o che poteva derivare dal disastro non eccede lire cinquecento.

Le pene sono diminuite da due a tre gradi, se il colpevole, mosso di pentimento, si è adoperato ad impedire il disastro o a diminuirne le conseguenze, in modo che il danno sia riuscito inferiore a lire cento.

273. Se dall'incendio, dall'esplosione, inondazione o sommersione, o da altro disastro di pericolo comune, è derivata morte o lesione personale di taluno, si applicano le norme relative al concorso di delitti e di pene, aumentata la pena di un grado; salvo il disposto degli articoli 327 e 333.

288. *Identico.*

289. *Identico, richiamati gli art. 344 e 349, corrispondenti agli art. 327 e 333.*

290. Coloro che sono concorsi al disegno o alla costruzione di un edificio, se questo è rovinato per loro colpa o imperizia, sono puniti con la multa da lire cinquantuna a mille-
duecentocinquanta.

Questa disposizione è applicabile anche nel caso di rovina di ponti o di armature per la costruzione o riparazione delle fabbriche o simili.

291. Chiunque, essendo obbligato alla conservazione o al restauro di un edificio, che, a giudizio dei periti delegati dall'autorità competente, fu giudicato pericoloso all'altrui sicurezza, e non ha provveduto, in seguito all'intimazione dell'autorità medesima, a far cessare il pericolo, è punito, se è accaduta la rovina dell'edificio, con la detenzione sino a tre mesi.

CAPO II.

*Dei delitti contro la sicurezza
del servizio ferroviario e telegrafico.*

274. Chiunque, ponendo oggetti sopra una strada ferrata, o chiudendo od aprendo le comunicazioni dei binarii, o facendo segnali falsi, od in qualsiasi altro modo, anche senza aver danneggiato il materiale della strada, delle macchine o dei veicoli, fa sorgere il pericolo di un disastro, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

Se il disastro è avvenuto, il colpevole è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

È punito con la prigionia da sei a quindici anni se il fatto ha esposto a pericolo anche meramente possibile, la vita o la salute delle persone.

275. Chiunque danneggia una strada ferrata, o le macchine, i veicoli, gli strumenti od altri oggetti od apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

276. Chiunque lancia od esplode contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

277. Chiunque, per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, fa sorgere il pericolo di un disastro sulle strade ferrate, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a mille duecentocinquanta.

Se il disastro è avvenuto, la pena è aumentata da uno a due gradi.

278. Chiunque danneggia le macchine, gli apparecchi od i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in altro qualsiasi modo interrompe il servizio dei telegrafi, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da quattro mesi a cinque anni.

279. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado, se i delitti ivi preveduti sono commessi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere

CAPO II.

*Dei reati contro la sicurezza
del servizio ferroviario e telegrafico.*

292. *Identico.*

293. *Identico.*

294. *Identico.*

295. *Identico.*

296. *Identico.*

297. *Identico.*

del sole, ovvero in tempo di pubbliche calamità o commozioni.

280. Ai delitti preveduti nel presente capo sono applicabili le disposizioni degli articoli 272 e 273.

CAPO III.

Dei delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica.

281. Chiunque pone a pericolo la vita o la salute delle persone corrompendo od avvelenando acque potabili d'uso comune, o cose destinate alla pubblica alimentazione, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

282. Chiunque, per fine di lucro, pone in commercio sostanze alimentari, merci o derrate pericolose alla salute, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno e con multa da lire cinquecentuna a tremila.

Le dette pene sono aumentate di un grado, se il colpevole è un farmacista o un droghiere, od un fabbricante di prodotti chimici, od un commerciante di sostanze alimentari.

283. Chiunque, per fine di lucro, pone in commercio sostanze alimentari, merci o derrate falsificate od alterate in modo pericoloso alla salute, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquecentuna a cinquemila.

Ai casi preveduti nel presente articolo è applicabile la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

284. Quando alcuno dei fatti preveduti nei precedenti articoli è stato commesso per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, il colpevole è punito:

1.° con la detenzione da quattro mesi a cinque anni nel caso dell'articolo 281;

2.° con la detenzione sino ad un anno negli altri casi.

285. Ai delitti preveduti negli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni degli articoli 272 e 273.

Le sostanze, merci o derrate falsificate od alterate, sono confiscate anche se non vi è stata condanna, od appartengono ad un terzo; e può esserne ordinata la distruzione.

298. Identico, richiamati gli art. 288 e 289, corrispondenti agli art. 272 e 273.

CAPO III.

Dei reati contro la sanità ed alimentazione pubblica.

299. Identico.

300. Identico.

301. Identico.

302. Identico, richiamato l'art. 299, corrispondente all'art. 281.

303. Identico, richiamati gli art. 288 e 289, corrispondenti agli art. 272 e 273.

286. Chiunque viola gli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia epidemica o contagiosa, è punito con la detenzione sino ad un anno e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Le dette pene sono diminuite di un grado se trattasi di epizoozia.

TITOLO VIII.

DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA.

CAPO I.

Della bancarotta e della insolvenza colpevole.

287. Il commerciante colpevole di bancarotta in alcuno dei modi indicati dal codice di commercio, è punito giusta le norme speciali nel codice stesso stabilite.

288. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, dopo conosciuta la incapacità di pagare i propri debiti, occulta, dissimula o distrae in tutto od in parte la propria sostanza, è punito con la detenzione da sei giorni a tre mesi e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

L'azione penale non è esercitata che in seguito a querela di parte, la quale è ammessa soltanto nel caso in cui l'insolvenza risulta da atti di esecuzione in via civile riusciti infruttuosi; e dalla querela non si può desistere.

CAPO II.

Della violenza e delle frodi nei commerci e nelle industrie.

289. Chiunque, per mezzo di violenza o minaccia, restringe od impedisce in qualsiasi modo la libertà del commercio, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi.

Gli istigatori del delitto sono puniti con la prigionia da tredici a trenta mesi.

290. È punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquecentuna a milleduecentocinquanta, chiunque, col diffondere false notizie o con altri mezzi fraudolenti, produce sul pubblico mercato, o nelle borse di commercio, un aumento od una di-

304. Identico.

TITOLO VIII.

DEI REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA.

CAPO I.

Della bancarotta.

305. Identico.

Soppresso.

CAPO II.

Della violenza e delle frodi nei commerci e nelle industrie.

306. Identico.

307. Identico.

minuzione nei prezzi di salari, merci, derrate, carte di pubblico credito, effetti di commercio od altri ammessi alle liste di borsa.

La pena è aumentata di un grado:

1.º se le false notizie o i mezzi fraudolenti sono diretti a far aumentare in danno del pubblico i prezzi di sostanze alimentari di prima necessità;

2.º se il delitto è commesso da pubblici mediatori o da agenti di cambio, pei quali è inoltre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici.

291. Salvo il disposto degli articoli 282, 283 e 284, il pubblico esercente che, ingannando il compratore, gli vende sostanze alimentari di prima necessità adulterate o di specie diversa e deteriori di quella pattuita, è punito con la prigionia sino a tre mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquecento.

Con le stesse pene è punito il pubblico esercente che fa uso di misure o di pesi falsi od in qualsiasi modo alterati, o diversi da quelli stabiliti dalle leggi.

Per la semplice ritenzione di falsi pesi o false misure, il colpevole è punito con la multa da lire cinquantuna a cinquecento.

292. Chiunque, nell'esercizio del suo commercio, inganna il compratore sul titolo delle materie d'oro o d'argento, o sulle qualità delle pietre preziose, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da quattro a dodici mesi e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

293. Chiunque contraffà i nomi, marchi o bolli degli autori di opere d'ingegno, dei proprietari di razze di animali, dei fabbricatori, speditori o imprenditori di commercio od industrie, ovvero i disegni o modelli industriali ai medesimi spettanti, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquemila.

Il giudice può ordinare che la sentenza di condanna sia inserita a spese del condannato in un giornale da lui designato.

294. Chiunque introduce dall'estero per farne commercio, od espone in vendita opere d'arte, manifatture, animali o mercanzie di qualsiasi specie, con nomi, marchi o bolli contraffatti, è punito giusta le disposizioni stabilite nell'articolo precedente.

308. *Identico*, richiamati gli art. 300, 301 302, corrispondenti agli art. 282, 283 e 284.

309. *Identico.*

310. *Identico.*

311. *Identico.*

CAPO III.

Dei delitti contro la libertà dei pubblici incanti.

295. Chiunque, con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni od altri artifici, turba la libertà dei pubblici incanti o delle offerte o ne allontana gli offerenti, è punito con la prigionia da quattro a dodici mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquemila.

Se il colpevole è la persona preposta dalla legge, o dalla pubblica autorità agli incanti, la prigionia è aumentata da uno a due gradi.

Con la stessa pena diminuita da uno a due gradi è punito colui che, per qualsiasi utilità data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti.

TITOLO IX.

DEI DELITTI CONTRO IL BUON COSTUME E L'ORDINE DELLE FAMIGLIE.

CAPO I.

Della violenza carnale e dell'oltraggio al pudore.

296. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

Con la stessa pena è punito chiunque si congiunge carnalmente con una persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale nel momento del fatto non ha compiuti gli anni dodici o gli anni quindici se il colpevole ne è l'ascendente o il tutore; ovvero non è in grado di resistere per malattia di mente o di corpo, o per altra causa, ancorchè indipendente dal fatto del colpevole.

297. Chiunque, coi mezzi o nelle condizioni prevedute nell'articolo precedente, commette con persona dell'uno o dell'altro sesso atti di libidine, che non costituiscano tentativo del delitto in detto articolo indicato, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

298. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado, se il delitto è commesso con abuso di autorità, di fiducia o di relazioni familiari, domestiche e si-

CAPO III.

Dei reati contro la libertà di pubblici incanti.

312. *Identico.*

Identico.

Con la stessa pena è punito colui ecc.

TITOLO IX.

DEI REATI CONTRO IL BUON COSTUME E L'ORDINE DELLE FAMIGLIE.

CAPO I.

Della violenza carnale e dell'oltraggio al pudore.

313. *Identico.*

Con la stessa pena è punito chiunque si congiunge carnalmente con una persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale nel momento del fatto non ha compiuti gli anni dodici, ovvero non ha compiuti gli anni quindici, ecc.

314. *Identico.*

315. *Identico.*

mili, tranne che l'abuso non sia una circostanza già preveduta dalla legge come condizione costitutiva del delitto.

Le stesse pene sono pure aumentate di un grado se dal fatto è derivato alla persona offesa un grave pregiudizio nella salute, e di due gradi se ne è derivata la morte, purché non siano applicabili pene più gravi.

Se il delitto è commesso sulla persona di una pubblica meretrice, le pene sono diminuite da uno a due gradi.

299. Per i delitti preveduti nei precedenti articoli si procede solamente a querela di parte; ma la remissione non è più ammessa dopo che fu aperto il dibattimento.

Non è necessaria la querela quando il fatto:

1.° ha prodotto la morte della persona offesa, o è stato accompagnato da altri reati pei quali si deve procedere d'ufficio;

2.° è stato commesso sulla persona di un discendente, di un figlio adottivo, di un fratello, di una sorella o di un affine in linea retta; ovvero sulla persona affidata al colpevole per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia, anche temporanea, ovvero sopra un minore non soggetto alla patria potestà, né provvisto di tutore o di curatore;

3.° è stato commesso da un ministro di un culto mediante abuso del suo ministero, o da un medico o chirurgo od altro ufficiale di sanità con abuso della professione;

4.° è stato commesso in modo da eccitare pubblico scandalo.

300. Il colpevole dei delitti preveduti negli articoli precedenti non soggiace a pena se, prima che sia pronunciata la condanna, contrae matrimonio con la persona offesa; e in tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno preso parte al delitto.

Se il matrimonio ha luogo dopo la condanna, cessano gli effetti della medesima.

301. Chiunque, in modo da eccitare pubblico scandalo, tiene incestuosa relazione con un discendente od ascendente, anche illegittimo, ovvero con una sorella od un fratello, sia germano, consanguineo, od uterino, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici, e, per gli ascendenti, anche con la perdita della patria potestà.

302. Chiunque, fuori dei casi preveduti ne-

316. Identico.

317. Identico.

Soppresso.

318. Identico.

gli articoli precedenti, fa oltraggio al pudore od al buon costume, con atti impudici od osceni in modo da eccitare pubblico scandalo, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

303. Chiunque offende il pudore per mezzo di pubblici discorsi o canti osceni, o di oscene scritture o disegni sotto qualunque forma divulgati od esposti al pubblico od offerti in vendita, è punito con la prigionia da sei giorni a tre mesi e con multa da lire cinquantuna a cinquecento.

Se il delitto è commesso col mezzo della stampa, le pene sono aumentate di un grado.

CAP. II.

Del ratto.

304. Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene una donna per fine di libidine, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

La pena è aumentata di un grado se la rapita aveva compiuti i dodici anni, ma non era ancora maggiore di età, nè emancipata, oppure se era coniugata; e di due gradi se la rapita era minore di anni dodici, anche quando il colpevole non abbia fatto uso di violenza, minaccia od inganno.

La pena è diminuita di un grado, se essendo la rapita maggiore di anni dodici compiuti, ma tuttora soggetta a patria potestà o tutela, il colpevole non fece uso di violenza, minaccia od inganno.

Se il delitto è commesso per fine di matrimonio, alla prigionia è surrogata la detenzione.

Se il delitto è accompagnato o susseguito da taluno dei fatti preveduti negli articoli 296, e 297, si applica la pena del delitto più grave aumentata di un grado.

305. Le pene stabilite nel precedente articolo sono diminuite da uno a due gradi se il colpevole, senza aver commesso alcun atto di libidine, ha rimesso volontariamente in libertà la persona rapita, restituendola alla casa da cui la sottrasse od a quella della famiglia, o collocandola in altro luogo sicuro.

319. Identico.

Soppresso.

320. Chiunque mostra in pubblico nudità invereconde, o, col mezzo di discorsi, atti o canti osceni, reca oltraggio alla pubblica morale, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia sino a tre mesi.

CAP. II.

Del ratto.

321. Identico, richiamati gli art. 313 e 314, corrispondenti agli art. 296 e 297.

322. Identico.

La stessa diminuzione si applica se il delitto è commesso sulla persona di una pubblica meretrice.

306. Pel delitto preveduto negli articoli precedenti si procede solamente a querela di parte; eccetto che sia stato commesso sopra una minore non soggetta alla patria potestà, né provvista di tutore o curatore, o sia accompagnato da altri reati per i quali si deve procedere d'ufficio.

307. Salva, ove ne sia il caso, la pena per gli altri delitti, il rapitore non è punito se, prima che sia pronunciata condanna, contrae matrimonio con la rapita; ed in tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno preso parte al delitto.

Se il matrimonio ha luogo dopo la condanna, cessano gli effetti della medesima.

CAPO III.

Del lenocinio e dell'eccitamento alla corruzione.

308. Chiunque, per servire all'altrui libidine, eccita la prostituzione di persona che non ha compiuto gli anni ventuno, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a tremila.

Le pene sono aumentate da uno a due gradi se il delitto è commesso:

1.° su persona che non ha compiuti gli anni dodici;

2.° col mezzo d'insidie o d'inganno;

3.° da ascendenti, da affini in linea retta ascendente, da genitori adottivi o dal marito;

4.° da persona a cui il minore era stato affidato per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia, anche temporanea.

309. Chiunque, senza eccitare la prostituzione, la favorisce od agevola nei modi e nei casi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a tremila.

Se non concorrono le condizioni ivi previste, ma il fatto è abituale o commesso per privato interesse, ancorchè si tratti di maggiorenni, il colpevole è punito con la prigionia sino ad un anno e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

310. Gli ascendenti, gli affini in linea retta ascendente, il marito, il tutore, che

323. Identico.

324. Identico.

CAPO III.

Del lenocinio e dell'eccitamento alla corruzione.

325. Identico.

326. Identico.

327. Identico.

con violenza o minaccia costringono a prostituirsi i discendenti o la moglie, ancorché maggiorenni, od i minori sottoposti alla loro tutela sono puniti con la prigionia da sei a dieci anni, e se hanno fatto uso soltanto d'insidie o d'inganno, con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

311. Quando il colpevole di taluno dei delitti preveduti negli articoli precedenti è il marito, si procede soltanto a querela della moglie; e se essa è minore, anche a querela di coloro che, se fosse nubile, avrebbero sopra di lei la podestà patria o tutoria.

312. Chiunque per servire alla propria libidine, eccita con effetto la corruzione di persona minore di anni quindici, è punito con la prigionia sino ad un anno e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Concorrendo alcuna delle circostanze prevedute nel capoverso dell'articolo 308, il colpevole è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni e con la multa da lire cinquantuna a tremila.

313. Oltre alle pene stabilite nei precedenti articoli, gli ascendenti sono privati di ogni diritto che, in forza della patria podestà, è loro concesso dalla legge sulle persone e sui beni dei discendenti prostituiti o corrotti; ed i tutori sono privati della tutela e dichiarati incapaci di assumerne qualunque altra.

CAPO IV.

Dell'adulterio e del concubinato.

314. La moglie adultera è punita con la detenzione da quattro a trenta mesi; e la pena è aumentata di un grado se è fuggita con l'adultero dalla casa coniugale.

Con la stessa pena è punito l'adultero.

315. Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con la interdizione dalla potestà maritale.

Con la stessa pena della detenzione, diminuita di un grado, è punita la concubina.

316. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite da uno a due gradi, se il colpevole dei delitti ivi preveduti era legalmente separato dall'altro coniuge.

317. L'azione penale non può essere esercitata che a querela del marito o della moglie,

328. *Identico.*

329. *Identico, richiamato Part. 325, corrispondente all'Art. 308.*

330. *Identico.*

CAPO IV.

Dell'adulterio e del concubinato.

331. *Identico.*

332. Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, è punito ecc.

333. Non vi è luogo ad azione penale se nel tempo in cui sono stati commessi i fatti preveduti nei due articoli precedenti, i coniugi vivevano in istato di separazione legale.

334. *Identico.*

e si estende di diritto all'adultero ed alla concubina.

La querela non è più ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui il coniuge offeso ebbe notizia del fatto.

318. L'azione penale si estingue e cessano gli effetti del procedimento:

1.° se la querela fu prodotta dal marito, qualora la moglie provi che egli stesso, durante il matrimonio, e prima dell'apertura del dibattimento, ha commesso il delitto previsto dell'art. 315, o l'ha costretta a prostituirsi, o ne ha eccitata o favorita la prostituzione;

2.° se la querela fu prodotta dalla moglie, qualora il marito provi che essa stessa, nel tempo suddetto, ha commesso adulterio;

3.° se il coniuge querelante ha fatto remissione in qualsiasi stato della causa.

La remissione che il coniuge offeso fa all'altro coniuge giova anche all'adultero ed alla concubina; e se è fatta dopo la condanna, ne fa cessare gli effetti.

CAPO V.

Della bigamia.

319. Chiunque, essendo legato da valido matrimonio, ne contrae un altro, è punito con la detenzione da trentun mesi a cinque anni, e da sei a dieci anni se indusse in errore sulla sua libertà di stato la persona con la quale contrae il matrimonio.

Con la stessa pena della detenzione da trentun mesi a cinque anni è punito colui che, essendo libero, contrae matrimonio con persona legata da valido matrimonio.

320. L'ufficiale dello stato civile che partecipa come tale al delitto preveduto nell'articolo precedente, è punito con la prigione da trentun mesi a cinque anni.

321. La prescrizione dell'azione penale per i delitti preveduti negli articoli precedenti di questo capo, decorre dal giorno in cui uno dei due matrimoni è stato sciolto o dichiarato nullo.

CAPO VI.

Della supposizione e della soppressione d'infante.

322. Chiunque occulta o cambia un infante col fine di sopprimerne o alterarne lo stato

335. Identico, richiamato l'art. 332, corrispondente all'art. 315.

CAPO V.

Della bigamia.

336. Identico.

337. Identico.

338. Identico.

CAPO VI.

339. Identico.

civile, od altrimenti lo suppone per farlo figurare come esistente nei registri dello stato civile, è punito con la prigione da sei a dieci anni.

323. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, depone un infante legittimo in un ospizio di trovatelli od in un altro luogo di pubblica beneficenza, ovvero ve lo presenta occultandone la legittimità o dichiarandolo illegittimo, è punito con la prigione da tredici mesi a cinque anni, e con la prigione da sei a dieci anni se il colpevole è un ascendente.

324. Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, che lo ha commesso nel fine di salvare l'onore proprio e della moglie, della madre della figlia, anche adottiva, o della sorella, ovvero nel fine di evitare sovrastanti sevizie, è punito con la detenzione sino a trenta mesi.

TITOLO X.

DEI DELITTI CONTRO LA VITA E LA INTEGRITÀ PERSONALE.

CAPO I.

Dell'omicidio.

325. Chiunque, con l'intenzione di uccidere, cagiona la morte ad alcuno, ancorché abbia ucciso una persona per un'altra, è punito con la prigione da ventuno a venticinque anni.

326. La pena stabilita nell'articolo precedente non può applicarsi nel minimo, quando il delitto è commesso:

1.^o sulla persona del coniuge, del discendente legittimo, o del figlio naturale legalmente riconosciuto o dichiarato, del fratello, o della sorella, ovvero del padre, della madre, o del figlio adottivo, o degli affini in linea retta;

2.^o sulla persona di un senatore, un deputato, un pubblico ufficiale, o di altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, ovvero di un arbitro, perito interprete o testimone, nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime, attuali o cessate;

3.^o sulla persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita;

4.^o col mezzo di sostanze vénéfiche, ovvero con gravi sevizie;

340. Identico.

341. Il colpevole di alcuno dei reati preveduti negli articoli precedenti, che lo ha commesso *per occultare, a cagion d'onore una prole illegittima* ovvero nel fine di evitare sovrastanti sevizie, è punito con la detenzione sino a trenta mesi.

TITOLO X.

DEI REATI CONTRO LA VITA E LA INTEGRITÀ PERSONALE.

CAPO I.

Dell'omicidio.

342. Chiunque, con l'intenzione di uccidere, cagiona *volontariamente* la morte ad alcuno, ancorché abbia *per errore* ucciso una persona per un'altra, è punito ecc.

343. Identico.

5.º per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto; ovvero per celare un reato o sopprimerne le tracce o le prove, salvo il disposto nel numero 5.º dell'articolo seguente e l'applicazione delle norme sul concorso di reati e di pene.

327. Si applica la pena dell'ergastolo, se il delitto è commesso:

1.º sulla persona dell'ascendente legittimo o del genitore naturale, quando la filiazione naturale è stata legalmente riconosciuta o dichiarata;

2.º con premeditazione;

3.º per solo impulso di brutale malvagità;

4.º per mezzo d'incendio, inondazione, sommersione od altro dei fatti preveduti nel titolo VII;

5.º per servire di mezzo ad uno dei delitti preveduti nei capi I e II del titolo XII, nell'atto in cui viene commesso, od immediatamente dopo per trasportare la cosa sottratta o per procurare l'impunità al colpevole, ovvero per non aver potuto raggiungere l'intento propostosi.

328. Chiunque, con l'intenzione di uccidere, cagiona la morte di alcuno, non per sola conseguenza del suo operato, ma anche per concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole o di cause sopravvenute, è punito con le pene stabilite negli articoli precedenti diminuite di un grado.

329. Chiunque, con l'intenzione di cagionare un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, cagiona la morte di alcuno, è punito con le pene stabilite negli articoli precedenti, diminuite da uno a tre gradi.

330. Chiunque induce altri al suicidio, o gli presta aiuto, è punito con la detenzione da sei a dieci anni, quando il suicidio è avvenuto; e se il suicidio è soltanto tentato, con la detenzione da trentun mesi a cinque anni.

331. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini, discipline o doveri del proprio stato, cagiona la morte di alcuno, è punito con la detenzione da tredici a trenta mesi.

La pena è aumentata di un grado, ed è aggiunta la multa da lire cinquantuna a cinque-mila, se dal fatto è derivata la morte di più persone, od anche di una sola se in danno di altre ne è seguito taluno degli effetti indicati nell'articolo 332 capoverso.

344. Identico.

345. Identico.

346. Identico.

Soppresso.

347. Identico, richiamato l'art. 348, corrispondente all'art. 332.

CAPO II.

Delle lesioni personali.

332. Chiunque, senza intenzione di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, ancorchè abbia offesa una persona per un'altra, è punito, a querela di parte, con la prigionia sino ad un anno.

Si procede d'ufficio, e si applica:

1.° la prigionia da tredici mesi a cinque anni, se il fatto ha prodotto l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una permanente difficoltà della favella, od una permanente deformazione dell'aspetto, o se ha prodotto pericolo di vita, od una malattia di mente o di corpo durata venti o più giorni, od una incapacità per ugual tempo di attendere alle ordinarie occupazioni;

2.° la prigionia da sei a dieci anni, se il fatto ha prodotto una malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insanabile, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, della favella, o della facoltà di generare o dell'uso di un organo; o se, commesso contro donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto.

333. Quando nel fatto preveduto dall'articolo precedente concorre taluna delle circostanze indicate nell'articolo 326, ovvero quando è commesso con armi proprie, la pena non può essere applicata nel minimo.

Se concorre taluna delle circostanze indicate nell'articolo 327, la pena è aumentata da uno a due gradi.

334. Chiunque cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, che eccede nelle conseguenze la sua intenzione, è punito con le pene stabilite negli articoli precedenti, diminuite da uno a due gradi.

335. Chiunque, per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini, discipline o doveri del proprio stato, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, è punito con la detenzione sino ad un anno nei casi preveduti nel capoverso dell' articolo 332, e

CAPO II.

Delle lesioni personali.

348. Chiunque, senza intenzione di uccidere, cagiona *volontariamente* ad alcuno un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, ancorchè abbia *per errore* offeso una persona per un'altra, è punito ecc.

Identico.

349. *Identico*, richiamati gli art. 343 e 344, corrispondenti agli art. 326 e 327.

350. *Identico.*

351. *Identico*, richiamato l'art. 348, corrispondente all'art. 332.

con la detenzione sino a tre mesi, a querela di parte, negli altri casi.

La pena è aumentata di un grado se sono rimaste offese più persone.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

336. I fatti preveduti nei capi precedenti non sono imputabili se commessi:

1.° nella necessità attuale della legittima difesa di sé stesso o d'altri, od anche del proprio o dell'altrui pudore;

2.° nella necessità attuale della legittima difesa della proprietà contro gli autori di alcuno dei fatti preveduti nell'articolo 369 ovvero di saccheggio;

3.° nell'atto di respingere gli autori di scalamento, rottura od incendio alla casa od altro edificio d'abitazione od alle loro dipendenze, quando ciò avvenga da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, o, avvenendo in altre ore, quando la casa od altro edificio d'abitazione o le loro dipendenze siano in luogo isolato e vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trova;

4.° per disposizione della legge e per ordine della legittima autorità.

337. La pena è diminuita da uno a tre gradi, se i delitti preveduti nei capi precedenti sono commessi:

1.° nell'impeto dell'ira in seguito d'ingiusta provocazione, fatta dall'ucciso od offeso all'uccisore od offensore, agli ascendenti legittimi di lui o alle altre persone indicate nello articolo 180;

2.° nell'impeto di giusto ed intenso dolore;

3.° per eccesso della legittima difesa, o dell'uso legittimo della forza pubblica.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

352. *Identico*, richiamato l'art. 385, corrispondente all'art. 369.

353. La pena è diminuita da quattro a cinque gradi, se i reati preveduti nei due capi precedenti sono commessi:

1.° dal marito sulla persona della moglie, o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio, oppure dai genitori o fratelli sulla persona della figlia o sorella, o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprendono in flagrante stupro o adulterio;

2.° per eccesso di difesa, o dell'uso legittimo della forza pubblica.

La pena è diminuita da uno a due gradi se i reati medesimi sono commessi nell'impeto dell'ira in seguito di ingiusta provocazione.

Se la provocazione segue con percosse o violenze gravi contro le persone, o con minacce a mano armata, o con atroci ingiurie, la pena è diminuita da tre a quattro gradi, secondo la maggiore o minore gravità de' fatti stessi, desunta dalla loro natura e dalla qualità delle persone provocanti e provocate.

La stessa diminuzione di pena si applica nel caso di morte cagionata ad un infante per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre della figlia, anche adottiva, o della sorella.

Nell'applicazione della pena per uno stesso delitto non può computarsi più di una delle circostanze suindicate.

338. Chiunque, per errore o per altro accidente, cagiona la morte o un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, ad una persona diversa da quella che aveva in animo di offendere, non è imputabile delle circostanze aggravanti del delitto che derivano dalla qualità della persona uccisa od offesa, e gli sono calcolate le circostanze che avrebbero diminuita la pena del delitto.

339. Quando più persone sono concorse nella esecuzione di uno dei delitti preveduti negli articoli 325 e 332, e non si conosca l'autore dell'omicidio o della lesione, sono tutte punite con le pene ivi stabilite, diminuite da uno a due gradi.

340. Quando in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso, alcuno è rimasto ucciso od ha riportato un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, da cui è derivato la morte, tutti coloro che hanno cagionato una lesione di natura mortale, sono puniti, secondo i casi, con le pene stabilite negli articoli 325 e seguenti.

Se non si conosce l'autore della lesione mortale, ovvero se la morte è derivata dal complesso di più lesioni non mortali, tutti coloro che hanno portata la mano sull'offeso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto, sono puniti con la prigionia da sei a dieci anni.

341. Quando in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso, alcuno ha riportato danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, ciascuno di coloro che hanno preso parte alla rissa od al fatto, è punito per la lesione che ha cagionata.

Se non si conosce l'autore della lesione, ovvero se le conseguenze indicate nell'arti-

La pena è diminuita di un grado se i reati sono commessi nel calore di una rissa; ma tale diminuzione non si applica al colpevole che sia stato egli stesso l'autore della rissa con una ingiusta offesa.

Quando l'uccisione di un infante della quale è parola nell'art. 343, è commessa per occultare a cagion d'onore una prole illegittima, la pena è diminuita da due a cinque gradi, e alla reclusione ed alla prigionia sono rispettivamente sostituite la relegazione e la detenzione.

Identico.

354. *Identico.*

355. *Identico*, richiamati gli art. 342 e 348, corrispondenti agli art. 325 e 332.

356. *Identico*, richiamato l'art. 344, corrispondente all'art. 325.

357. *Identico*, richiamato l'art. 348, corrispondente all'art. 332.

colo 332 sono derivate dal complesso di più lesioni, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso o che si sono in altro modo resi colpevoli nel fatto, sono puniti con le pene stabilite nell'articolo medesimo, diminuite da uno a due gradi.

342. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, al provocatore della rissa la pena non può essere applicata nel minimo.

343. Chiunque, in una rissa spara un'arma senza offendere alcuno, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la detenzione da quattro a trenta mesi.

CAPO IV.

Del procurato aborto.

344. La donna che con qualunque mezzo, adoperato da lei, o da altri col suo consenso, si procura l'aborto, è punita con la detenzione da trentun mesi a cinque anni.

345. Chiunque procura l'aborto alla donna col consenso di lei, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

La pena è aumentata di un grado se dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto o dal fatto dell'aborto, è derivata la morte della donna; ed è aumentata di due gradi, se la morte derivò per aver adoperato mezzi più pericolosi di quelli a cui essa aveva acconsentito.

346. Chiunque fa uso di mezzi diretti a procurare l'aborto senza il consenso o contro la volontà della donna, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni; e se l'aborto è avvenuto, la pena è aumentata di un grado.

Se dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, è derivata la morte della donna, il colpevole è punito con la prigionia da sedici a venti anni.

347. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado, se il colpevole è il marito.

Lo stesso aumento si applica ai medici, chirurghi, levatrici, farmacisti e loro assistenti ed aiuti, e per i fabbricanti o venditori di prodotti chimici, che hanno indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali fu procurato l'aborto od è avvenuta la morte.

Non sono però imputabili i medici ed i chi-

358. Identico.

359. Identico.

CAPO IV.

Del procurato aborto.

360. Identico.

361. Identico.

362. Identico.

363. Identico.

rurghi, quando giustificano di aver agito nello scopo di salvare la vita della donna, messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto.

348. Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia, anche adottiva, o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due gradi; ed alla prigionia è sostituita la detenzione.

CAPO V.

Dell'abbandono di fanciulli o di altre persone incapaci di provvedere a sé stesse.

349. Chiunque abbandona un fanciullo minore di nove anni, ovvero una persona incapace per malattia di mente o di corpo di provvedere a sé stessa, o della quale aveva la custodia o doveva aver cura, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Se dal fatto dell'abbandono è derivata alla persona abbandonata un grave danno nel corpo o nella salute, il colpevole è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni; e, se ne è derivata la morte, con la prigionia a sei a dieci anni.

350. Le pene stabilite nel precedente articolo sono aumentate di un grado:

1.° se l'abbandono avviene in luogo solitario;

2.° se il delitto è commesso dai genitori sui loro figli legittimi o sui figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, o dall'adottante sui figli adottivi.

L'aumento di pena indicato nel numero 2.° non ha luogo, se il colpevole ha commesso il reato in persona di un infante non ancora inserito sui registri dello stato civile, ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita, per salvare l'onore proprio o della moglie, o della madre, della figlia, anche adottiva, o della sorella; ed alla pena della prigionia, stabilita nel precedente articolo, è sostituita la detenzione.

364. Nel caso di aborto procurato per occultare a cagion d'onore una prole illegittima, le pene stabilite ecc.

CAPO V.

Dell'abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci di provvedere a sé stesse.

365. *Identico.*

366. *Identico.*

L'aumento di pena indicato nel numero 2.° non ha luogo se il colpevole ha commesso il reato a cagione d'onore in persona di un infante illegittimo non ancora inserito sui registri dello stato civile, ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita; ed alla pena della prigionia ecc.

CAPO VI.

Dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia.

351. Chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione o d'istruzione, di cura, di vigilanza, custodia, o per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la detenzione sino ad un anno.

352. Chiunque, senza scopo di correzione o di disciplina, usa altri maltrattamenti in famiglia o verso un fanciullo minore di nove anni, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia sino a trenta mesi.

La pena è aumentata di un grado se i maltrattamenti sono commessi dai discendenti verso gli ascendenti.

353. Quando i reati preveduti nei due articoli precedenti sono commessi da un coniuge a danno dell'altro coniuge, si procede soltanto a querela dell'offeso, e se esso è minore anche a querela di coloro che, se non fosse coniugato, avrebbero sopra di lui la podestà patria o tutoria.

TITOLO XI.

DEI DELITTI CONTRO L'ONORE E LA
TRANQUILLITÀ PRIVATA.

CAPO I.

Della diffamazione e della ingiuria.

354. Chiunque, comunicando con più persone riunite, od anche separate, ma in modo che se ne diffonda la notizia, attribuisce ad una persona qualche fatto determinato, che, se fosse vero, potrebbe dar luogo ad un procedimento penale o disciplina e contro di essa od esporla al disprezzo od all'odio pubblico, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa maggiore di lire cinquecento.

La pena è aumentata di un grado se il reato è commesso in documento pubblico o col mezzo della stampa o con scritti o disegni

CAPO VI.

Dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia.

367. *Identico.*

368. *Identico.*

369. *Identico.*

TITOLO XI.

DEI REATI CONTRO L'ONORE E LA
TRANQUILLITÀ PRIVATA.

CAPO I.

Della diffamazione e della ingiuria.

370. *Identico.*

La pena è aumentata di un grado se il reato è commesso in documento pubblico o *col mezzo di stampati* o con scritti ecc.

sotto qualunque forma divulgati od esposti al pubblico.

355. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, con parole, od atti offende in qualsivoglia modo l'onore, la rettitudine od il decoro di una persona, è punito con la prigionia da sei giorni a tre mesi e con multa sino a lire cinquecento.

La pena è aumentata di un grado, se l'offesa è fatta con taluno dei mezzi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, ovvero alla presenza dell'offeso.

La pena è diminuita di un grado, se vi è stata provocazione da parte dell'offeso; e se le offese sono state reciproche nel calore di una altercazione, il giudice può, secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti od una di esse.

Non vi è luogo a pena per l'offesa provocata da violenze personali.

356. L'imputato dei reati preveduti negli articoli precedenti non ha diritto di provare, a sua discolpa, la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite alla persona offesa.

La prova della verità è però ammessa:

1.º quando la persona offesa è un pubblico ufficiale, ed i fatti o le qualità a lui attribuite si riferiscono all'esercizio delle sue funzioni, e siano tali che potrebbero dar luogo ad un procedimento penale o disciplinare contro di lui, salvo il disposto degli articoli 182 e 185;

2.º quando per i fatti attribuiti è tuttora aperto o viene iniziato un procedimento penale contro la persona offesa;

3.º quando il querelante ha formalmente domandato che il giudizio si estenda anche ad accertare la verità o la falsità dei fatti o delle qualità a lui attribuite.

Se la verità dei fatti o delle qualità è provata, l'autore della imputazione va esente da pena, salvo per le offese non dipendenti dalla imputazione medesima.

357. Per le offese contenute negli atti, nelle conclusioni od arringhe esposte o presentate all'autorità giudiziaria e relative alla contestazione, non ha luogo procedimento penale; ma, oltre i provvedimenti disciplinari stabiliti dalle leggi, ed una riparazione pecuniaria a favore dell'offeso, i giudici, pronunciando nel merito, ordinano la soppressione,

371. Identico.

372. Identico.

Identico, richiamati gli art. 172 e 175, corrispondenti agli art. 182 e 185.

1.º Identico.

2.º Identico.

Soppresso.

Identico.

373. Identico.

in tutto od in parte, delle scritture offensive.

358. Alla condanna pei delitti preveduti nel presente capo, è aggiunta la confisca e soppressione degli scritti, disegni, stampati od altri mezzi di pubblicità, con cui il delitto è stato commesso; e qualora si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

La sentenza di condanna è pubblicata a spese del condannato, per una o due volte, ad istanza del querelante, nei giornali dal medesimo indicati, in numero non maggiore di tre.

359. Pei delitti preveduti negli articoli precedenti di questo capo si procede soltanto a querela di parte.

Se la parte offesa muore prima di avere fatto querela, o se i detti delitti sono stati commessi contro la memoria di un defunto, possono presentare la querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle e i discendenti da essi, gli affini in linea retta e gli eredi.

Nel caso di offesa verso i corpi giudiziari, politici o amministrativi, l'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere seguita senza l'autorizzazione del corpo offeso.

360. L'azione penale per i delitti preveduti nel presente capo si prescrive in un anno nei casi dell'articolo 354, e in tre mesi nei casi dell'articolo 355, salvo il disposto della legge sulla stampa, se il delitto è commesso col mezzo della stampa.

CAPO II.

Dell'apertura e della soppressione di lettere o telegrammi, e della rivelazione di segreti.

361. Chiunque apre arbitrariamente lettere, telegrammi o pieghi sigillati od altrimenti chiusi che non gli sono diretti, od arbitrariamente s'impadronisce di una lettera altrui non sigillata, né altrimenti chiusa, per conoscerne senza legittimo motivo il contenuto, è punito con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta; e se, col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, è punito con la detenzione da sei giorni ad un anno e con multa da lire cinquantuna a tremila.

374. Identico.

375. Identico.

376. L'azione penale per i reati preveduti nel presente capo si prescrive in un anno nei casi dell'art. 370, e in tre mesi nei casi dell'art. 371.

CAPO II.

Dell'apertura e della soppressione di lettere o telegrammi, e della rivelazione di segreti.

377. Identico.

Con la stessa pena della detenzione da sei giorni ad un anno e della multa da lire cinquantuna a tremila, è punito chiunque sopprime arbitrariamente lettere o pieghi che non gli sono diretti, ancorchè non li abbia aperti; e se ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, la pena non può essere applicata nel minimo.

Pei reati preveduti in questo articolo si procede soltanto a querela di parte.

362. L'impiegato od agente delle poste o dei telegrafi, il quale s'impadronisce di lettere, pieghi o telegrammi altrui non sigillati, nè altrimenti chiusi, esistenti negli uffici a cui appartiene, od a lui consegnati per ragione del suo impiego, ovvero li apre, se suggellati o altrimenti chiusi, per conoscerne, senza legittimo motivo, il contenuto, o ne rivela l'esistenza ed il contenuto a persona diversa dal destinatario, è punito con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la detenzione da quattro a trenta mesi.

Con le stesse pene è punito l'impiegato od agente delle poste o dei telegrafi, che sopprime una lettera, od un telegramma presentato per la trasmissione, o ricevuto per la consegna al destinatario, o conosciuto durante la trasmissione.

Se i fatti indicati nel presente articolo hanno nociuto a taluno, alle dette pene si aggiunge la multa da lire cinquantuna a tremila.

363. Chiunque, avendo notizia, per ragione del suo stato, impiego o professione, d'un segreto che, palesato, può recar danno all'interesse od alla buona fama altrui, lo rivela, senza legittimo motivo, ad altri, fuorchè alla pubblica autorità che ha per legge la facoltà d'interrogarlo, è punito, a querela di di parte, con la multa da lire cinquantuna a tremila e con la interdizione dai pubblici uffici da due a sei mesi; e, se ha arrecato danno, la interdizione è da sette a trenta mesi.

Se la rivelazione del segreto costituisce alcuno dei delitti preveduti nel precedente capo, il colpevole è punito con le pene ivi stabilite, aumentate di un grado.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, è punito con le pene stabilite nell'articolo 155; salve, quanto alla durata della detenzione, le disposizioni del precedente capoverso nei casi ivi preveduti.

378. Identico.

379. Identico, richiamato l'art. 157, corrispondente all'art. 155.

TITOLO XII.

DEI DELITTI CONTRO LA PROPRIETÀ

CAPO I.

Del furto.

364. Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal posto dove si trova, senza il consenso di colui al quale appartiene, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Il delitto si commette anche sopra le cose di una eredità non ancora accettata, e dal comproprietario, socio o coerede sopra le cose comuni, o dell'eredità indivisa, da lui non detenute: la quantità del tolto si misura detraendo la parte spettante al colpevole.

365. La pena indicata nell'articolo precedente non può essere applicata al minimo, se il delitto è commesso:

1.° nelle sale d'udienza delle autorità giudiziarie, durante il tempo in cui vi si amministra la giustizia;

2.° in uffici, archivi o stabilimenti pubblici sopra cose in essi custodite;

3.° in cimiteri, tombe o sepolcri, sopra cose che ne costituiscono ornamento o difesa, o che trovansi indosso a cadaveri;

4.° sopra cose destinate o inservibili al culto in luoghi ad esso riservati o in quelli che vi sono annessi e destinati a custodire le cose medesime;

5.° sopra oggetti che rimangono per la loro destinazione esposti alla pubblica fede;

6.° sopra oggetti o danari dei viaggiatori, nei veicoli per terra o per acqua, o nelle stazioni o scali d'impresе di pubblici trasporti;

7.° sopra bestiame al pascolo o nell'aperta campagna o nelle stalle, o in recinti che non costituiscono dipendenza di casa abitata;

8.° su prodotti del suolo, distaccati e lasciati nell'aperta campagna o sulle aie;

9.° sopra legne nelle tagliate dei boschi, o piante nei vivai, o animali nei luoghi di loro allevamento o coltura.

366. La pena indicata nell'articolo 364 è aumentata di un grado:

1.° se il valore della cosa rubata eccede lire mille;

TITOLO XII.

DEI REATI CONTRO LA PROPRIETÀ

CAPO I.

Del furto.

380. Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova, senza il consenso ecc.

Identico.

381. *Identico.*

382. *Identico*, richiamati gli art. 380 e 30, corrispondenti agli art. 364 e 29.

2.º se il delitto è commesso mediante abuso della fiducia e della comodità derivante dai rapporti reciproci di servizio domestico, di ospitalità, alloggio, convitto, trasporto per terra o per acqua ovvero da altri consimili rapporti, anche momentanei ed accidentali, del colpevole col derubato;

3.º se il colpevole ha commesso il delitto valendosi della facilità derivante da pubbliche commozioni, da grave disastro o da calamità pubblica o particolare al derubato;

4.º se, non convivendo col derubato, il colpevole ha commesso il delitto da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, in un edificio abitato o destinato all'abitazione, o nelle sue immediate dipendenze, od in una nave;

5.º se il colpevole, per commettere il delitto o per trasportare la cosa rubata, ha distrutto, demolito, rotto o scassinato con qualsiasi mezzo ripari di solida materia posti a tutela delle persone o della proprietà, benchè non sia seguita rottura nel luogo del fatto;

6.º se il colpevole, per commettere il delitto o per trasportare la cosa rubata, ha aperto serrature valendosi di chiavi false o di altri strumenti, od anche della chiave vera perduta dal padrone, o a lui sottratta o indebitamente avuta o ritenuta;

7.º se il colpevole, per commettere il delitto o per trasportare la cosa rubata, salì od entrò nell'edificio o recinto, ovvero discese od uscì dal medesimo per vie diverse da quelle destinate al passaggio ordinario delle persone;

8.º se il delitto è commesso con violazione di sigilli apposti da un notaio o da un pubblico ufficiale per uno scopo preveduto dalla legge, o per ordine di un'autorità competente;

9.º se il delitto è commesso da persona mascherata o altrimenti travisata; ovvero prendendo il titolo o la divisa di un pubblico ufficiale;

10.º se il delitto è commesso da due o più persone riunite a fine di rubare;

11.º se la cosa sottratta appartiene allo Stato, e il delitto è commesso da chi non ignorava tale qualità;

12.º se la cosa sottratta è nel novero delle cose palesemente destinate a pubblica difesa od a pubblico riparo da infortuni.

Il valore della cosa rubata è quello che essa aveva nel momento in cui fu sottratta, senza ri-

guardo al profitto che ne ha ricavato il colpevole.

Concorrendo insieme più di una delle circostanze suindicate e prevedute sotto uno stesso numero, la pena stabilita in questo articolo non può essere applicata al minimo.

Concorrendo insieme più di una delle circostanze prevedute sotto numeri diversi, si applica il disposto dell'articolo 29, ma la pena non può eccedere la durata di dieci anni.

367. La pena è diminuita da uno a due gradi, se il valore della cosa rubata non supera lire cinquanta.

Se il ladro volontariamente restituisce il tolto o, se essendo impossibile la restituzione, indennizza interamente il derubato prima che sia rilasciato il mandato di cattura o di comparizione, la pena è diminuita di due gradi; e di un grado se la volontaria restituzione o indennizzazione avviene dopo il rilascio del mandato di cattura o di comparizione e prima del dibattimento.

368. Non ha luogo azione penale per i fatti preveduti nel presente capo, quando sono commessi:

1.° tra coniugi non legalmente separati;

2.° tra consanguinei ed affini in linea ascendente o discendente, e tra genitori o figli adottivi;

3.° tra fratelli e sorelle conviventi in famiglia.

Se i fatti sono commessi tra coniugi legalmente separati, o tra fratelli e sorelle non conviventi in famiglia, o tra zii e nipoti ed affini in secondo grado, conviventi insieme, si procede soltanto a querela di parte, e la pena è diminuita di un grado.

Le disposizioni di questo articolo non giovano a coloro che, senza avere le qualità personali ivi indicate, cooperarono al reato.

CAPO II.

Della rapina, della estorsione e del ricatto.

369. E punito con la prigionia da sei a dieci anni:

1.° chiunque con violenza o con minaccia di gravi danni imminenti alla persona od agli averi, costringe il detentore od altre persone presenti sul luogo del delitto a consegnare la cosa mobile altrui od a soffrire che egli se ne impossessi;

383. Identico.

384. Identico.

CAPO II.

Della rapina, della estorsione e del ricatto.

385. Identico, richiamato l'art. 382, corrispondente all'art. 366.

2.º chiunque nell'atto di impossessarsi della cosa mobile altrui od immediatamente dopo, fa uso contro le persone derubate od accorse sul luogo del delitto, della violenza o della minaccia suindicata per consumare il fatto o per trasportare la cosa rubata, o per procurare l'impunità di sé stesso o di altre persone che hanno preso parte al delitto.

La pena è aumentata di un grado se il delitto è commesso con minaccia nella vita a mano armata, ovvero da più persone di cui anche una sola palesemente armata; o se è commesso mediante restrizione, anche momentanea, della libertà personale; o se è concorsa alcuna delle circostanze prevedute nell'articolo 366, numeri 1.º e 10.º, salvo le pene più gravi stabilite nel titolo X quando il delitto è commesso con omicidio o con lesioni personali.

La pena è diminuita di un grado, se il valore della cosa rubata non supera lire cinquanta.

370. Con le stesse pene e norme stabilite nel precedente articolo è punito chiunque, con violenza o con minaccia, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere, in pregiudizio di sé o di un terzo, un documento che importi disposizione, obbligazione o liberazione.

371. Chiunque, incutendo in qualsiasi modo timore di gravi danni alla persona, al suo onore, od agli averi, costringe taluno a mandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole denaro, o roba, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

La pena è diminuita di un grado, se il danno non supera lire cinquanta.

372. Chiunque sequestra una persona per ottenere da essa o da altri, come prezzo della liberazione, denaro, roba od obbligazioni, a favore proprio o di terzi da lui designati, ancorchè non raggiunga l'intento, è punito con la prigionia da sei a quindici anni; salve le pene più gravi stabilite nel titolo X, in caso di omicidio o di lesioni personali.

373. Coloro che, senza prima darne avviso all'autorità pubblica portano corrispondenze o messaggi, scritti o verbali, per far raggiungere l'intento del delitto, di cui nell'articolo precedente, sono puniti, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

374. Alle pene stabilite pei delitti preveduti nel presente capo è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

386. *Identico.*

387. *Identico.*

388. *Identico.*

389. *Identico.*

390. *Identico.*

CAPO III.

Della truffa.

375. Chiunque con artifizii o raggiri atti ad ingannare od a sorprendere l'altrui buona fede, induce alcuno in errore, e procura per tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito, a querela di parte, con la prigionia, da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a tremila.

Si applica la prigionia da tredici mesi a cinque anni e la multa da lire milleduecentocinquanta a cinquemila, e si procede d'ufficio:

1.° se il valore carpito eccede lire duemila;

2.° se il delitto è commesso da avvocati, procuratori od amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni;

3.° se il delitto è commesso a danno di una amministrazione pubblica o di uno stabilimento di pubblica beneficenza;

4.° se il delitto è commesso per fare esonerare taluno dal servizio militare.

Se per commettere il delitto di cui nel presente articolo si è adoperato un mezzo che costituisce un delitto di falso, si applica la pena di questo, aumentata di un grado.

376. Con le norme e le pene stabilite nell'articolo precedente è punito anche colui che, nel fine di procurare un guadagno illegittimo a sé o ad altri, distrugge, disperde o deteriora con qualsiasi mezzo cose proprie, qualora il fatto non costituisca il reato preveduto nell'articolo 270.

377. Chiunque, abusando in proprio od altrui profitto dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, interdetto o inabilitato, gli fa sottoscrivere un documento che porti disposizione, obbligazione o liberazione od altro qualsiasi effetto giuridico in pregiudizio di lui, è punito, non ostante la nullità derivante dall'incapacità personale, con la prigionia da tredici a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a tremila.

Se il valore che ha formato oggetto del documento supera lire duemila, il colpevole è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa da lire milleduecentocinquanta a cinquemila.

378. All'esercizio dell'azione penale ed alla determinazione della pena, nei delitti pre-

CAPO III.

Della truffa.

391. Identico.

392. Identico, richiamato l'art. 286, corrispondente all'art. 270.

393. Identico.

394. Identico, richiamati gli art. 383 e 386, corrispondenti agli art. 367 e 364.

veduti dal presente capo, si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

CAPO IV.

Dell'appropriazione indebita.

379. Chiunque si appropria, convertendola in profitto di se o di un terzo, una cosa altrui che gli è stata affidata o consegnata per qualunque titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte, con la prigionia sino a trenta mesi, e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

380. Chiunque, abusando di un foglio firmato in bianco a lui affidato con l'obbligo di riconsegnarlo o farne un uso determinato, vi scrive o fa scrivere un atto qualunque idoneo a recar danno a chi lo ha firmato, è punito, a querela di parte, con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquantuna a milleduecentocinquanta.

Se il foglio firmato non era stato affidato al colpevole, si applicano le disposizioni relative al reato di falso.

381. In entrambi i casi preveduti dagli articoli precedenti la prigionia non può essere applicata nel minimo e la multa è aumentata di un grado, se il valore della cosa o dell'obbligazione supera lire mille.

Si procede d'ufficio, e la pena è aumentata di un grado, quando il delitto è commesso sulle cose affidate o consegnate per ragione della rispettiva professione, industria, azienda, ufficio o servizio:

1.º da chi è investito di un ufficio a cui la legge attribuisce pubblica fede;

2.º da cassieri od impiegati di banche private, di case, od imprese di commercio o di industria;

3.º da chi fa commercio di commissione o di spedizione, o da agenti di cambio, mediatori o sensali;

4.º da coloro che esercitano una pubblica impresa di trasporti di persone o cose, o dagli impiegati e dipendenti dai medesimi;

5.º dai depositari di deposito necessario;

6.º da impiegati, agenti od inservienti addetti ad un pubblico ufficio, che non hanno la qualità di pubblico ufficiale, quando non si tratti di reato preveduto dal capo I del titolo III, parte seconda di questo libro;

CAPO IV.

Dell'appropriazione indebita.

395. *Identico.*

396. *Identico.*

397. *Identico.*

7.º da tutori, curatori, avvocati, procuratori od amministratori;

8.º da domestici, operai o servi di campagna.

382. È punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno e con multa da lire cinquantina a cinquecento:

1.º chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2.º chiunque, trovato un tesoro, si appropria arbitrariamente, in tutto od in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3.º chiunque si appropria cose altrui, di cui è venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito.

La pena è aumentata di un grado, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa smarrita.

383. All'esercizio dell'azione penale ed alla determinazione della pena, nei delitti preveduti dal presente capo, si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

CAPO V.

Della ricettazione.

384. Chiunque, senza aver preso parte al delitto e fuori del caso preveduto nell'articolo 224, acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti dal delitto medesimo, o si introduce in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, è punito con la prigionia sino a trenta mesi, purchè la pena non superi la metà di quella stabilita dalla legge per l'autore del delitto da cui le cose provengono.

Il colpevole è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni, se il danaro o le cose provenivano da un delitto punibile con le pene della prigionia o della detenzione eccedenti cinque anni.

Se il fatto è abituale, la pena è aumentata da uno a due gradi.

385. All'esercizio dell'azione penale ed alla determinazione della pena, nel delitto preveduto dal precedente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

398. Identico.

399. Identico, richiamati gli art. 383 e 384 corrispondenti agli art. 367 e 368.

CAPO V.

Della ricettazione.

400. Identico, richiamato l'art. 222, corrispondente all'art. 224.

401. Identico, richiamati gli art. 383 e 384, corrispondenti agli art. 367 e 368.

CAPO VI.

Della usurpazione e del danneggiamento.

386. È punito con la prigionia sino ad un anno e con multa da cinquantuna a tremila lire:

1.° chiunque per appropriarsi in tutto od in parte l'altrui proprietà immobiliare o per trarne profitto, la occupa senza il consenso del possessore, o ne rimuove od altera i termini;

2.° chiunque, senza diritto od oltre il suo diritto e per procacciarsi un indebito profitto, devia acque pubbliche o private.

Si applica la prigionia da tredici mesi a cinque anni e la multa da lire milleduecentocinquantuna a cinquemila, se il delitto è commesso con violenza o minaccia contro le persone o da più persone, di cui anche una sola palesemente armata, o da più di dieci persone ancorchè non armate, salvo le pene per gli omicidii e le lesioni personali, secondo le norme stabilite pel concorso di delitti e di pene.

387. Chiunque turba, con violenza contro le persone, l'altrui pacifico possesso sopra cose immobili, è punito, quando il fatto non costituisce il reato previsto dall'articolo 162, con la prigionia sino ad un anno e con multa da lire cinquantuna a tremila.

388. Chiunque guasta, disperde, distrugge o in qualsiasi modo deteriora beni mobili o immobili altrui, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la detenzione da sei giorni a tre mesi.

La pena è aumentata di un grado se il danno eccede lire mille, e di due gradi se eccede lire cinquemila.

La pena è aumentata da uno a due gradi, e alla detenzione è sostituita la prigionia, se il danno è recato:

1.° per vendetta contro un pubblico ufficiale, arbitrio, testimone o perito per causa delle loro funzioni;

2.° con violenze alle persone, che non costituiscano reato più grave, o con alcuno dei mezzi indicati nei numeri 5.° e 6.° dell'art. 366;

3.° a edifici o cose della specie indicata nel numero 2.° prima parte, dell'articolo 262, o ad argini, difese o altre opere destinate a pubblico riparo da infortunii, o a monumenti

CAPO VI.

Della usurpazione e del danneggiamento.

402. *Identico.*

403. *Identico*, richiamato l'art. 223, corrisponde all'art. 162.

404. *Identico*, richiamati gli art. 382 e 278 corrispondenti agli art. 366 e 262.

pubblici o cimiteri, o loro dipendenze, in quanto il fatto non costituisce delitto più grave;

4.° a canali, chiaviche od altre opere destinate alla irrigazione.

Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la multa.

Nei casi in cui la pena è la detenzione non si procede che a querela di parte.

389. Chiunque arreca danno al fondo altrui introducendovi senza diritto od abbandonandovi animali, è punito con le pene o secondo le norme stabilite nell' articolo precedente.

Nei casi in cui la pena è la detenzione non eccedente cinque anni, non si procede che a querela di parte.

390. Se i fatti preveduti nel presente capo sono commessi con saccheggio, distruzione, devastazione, ed in occasione di violenza o di resistenza alla pubblica autorità, od in riunione di dieci o più persone, tutti coloro che hanno preso parte al delitto sono puniti con le pene stabilite nei precedenti articoli, aumentate di un grado.

391. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, arreca danno o sfregio ai beni immobili altrui, è punito, a querela di parte, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la multa da lire cinquantuna a cinquecento.

Se concorre taluna delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 388, è aggiunta la detenzione sino a tre mesi.

405. Identico.

406. Identico.

407. Identico, richiamato l'art. 404, corrispondente all'art. 388.

INDICE

DISPOSIZIONI PER L'APPROVAZIONE DEL CODICE	Pag. 1
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3

LIBRO PRIMO.

DEI DELITTI E DELLE PENE

PARTE PRIMA

DEI DELITTI E DELLE LORO PENE IN GENERALE

TITOLO I. - Delle pene (<i>in generale</i>)	pag. 7
CAPO I. — Delle diverse specie di pene	» <i>ivi</i>
CAPO II. — Della misura e della graduazione delle pene, e del passaggio da una pena ad un'altra	» 10
CAPO III. — Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali	» 12
TITOLO II. - Dei delitti (<i>in generale</i>)	» 15
CAPO I. — Delle cause che escludono o diminui- scono l'imputabilità	» <i>ivi</i>
CAPO II. — Del delitto tentato e del delitto man- cato	» 16
CAPO III. — Del concorso di più persone in uno stesso delitto	» 17
CAPO IV. — Del concorso di delitti e di pene	» 18
CAPO V. — Della recidiva	» 19
TITOLO III. - Della estinzione dell'azione pe- nale e delle pene	» 20
CAPO I. — Dell'estinzione dell'azione penale	» <i>ivi</i>
CAPO II. — Dell'estinzione delle pene	» 22
CAPO III. — Disposizione comune alla prescrizione dell'azione penale e delle pene	» 24

PARTE SECONDA.

DEI DELITTI E DELLE LORO PENE IN ISPECIE.

TITOLO I. - Dei delitti contro la sicurezza dello Stato	pag. 25
CAPO I. — Dei delitti contro la Patria	» <i>ivi</i>

CAPO II. — Dei delitti contro la costituzione dello Stato	<i>pag.</i> 26
CAPO III. — Dei delitti contro i Capi di Governi esteri e loro rappresentanti diplomatici	» 29
CAPO IV. — Disposizioni comuni ai precedenti capi	» <i>ivi</i>
TITOLO II. — Dei delitti contro la libertà	» 31
CAPO I. — Dei delitti contro la libertà politiche	» <i>ivi</i>
CAPO II. — Dei delitti contro la libertà dei culti	» <i>ivi</i>
CAPO III. — Dei delitti contro la libertà individuale	» 32
CAPO IV. — Dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio	» 35
TITOLO III. — Dei delitti contro l'amministrazione e l'autorità pubblica	» 36
CAPO I. — Del peculato e delle sottrazioni e soppressioni di titoli, atti o documenti	» <i>ivi</i>
CAPO II. — Della concussione	» 37
CAPO III. — Della corruzione	» <i>ivi</i>
CAPO IV. — Dell'abuso di autorità, e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio	» 38
CAPO V. — Della usurpazione di pubbliche funzioni, titoli od onori	» 39
CAPO VI. — Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni	» 40
CAPO VII. — Del duello	» 41
CAPO VIII. — Della violazione di sigilli e delle sottrazioni da luoghi di pubblico deposito	» 43
CAPO IX. — Della violenza e della resistenza alla pubblica autorità	» 44
CAPO X. — Dell'oltraggio e di altri delitti contro persone investite di pubblica autorità	» 45
CAPO XI. — Del millantato credito presso pubblici ufficiali	» 46
CAPO XII. — Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni	» <i>ivi</i>
CAPO XIII. — Dei delitti dei fornitori di pubblici approvvigionamenti	» 47
CAPO XIV. — Disposizioni generali	» 48
TITOLO IV. — Dei delitti contro la pubblica giustizia	» <i>ivi</i>
CAPO I. — Del rifiuto di uffici legalmente dovuti	» <i>ivi</i>
CAPO II. — Della simulazione di reato	» 49
CAPO III. — Della calunnia	» <i>ivi</i>
CAPO IV. — Della falsità in giudizio	» 50
CAPO V. — Della prevaricazione	» 51

CAPO VI. — Della evasione degli arrestati e della inosservanza di pena	pag. 52
TITOLO V. — Dei delitti contro l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità »	55
CAPO I. — Della istigazione a delinquere	ivi
CAPO II. — Dell'associazione per delinquere.	57
CAPO III. — Delle bande armate, dell'ammasso d'armi, e della pubblica intimidazione	» 58
CAPO IV. — Del favoreggiamento	» 59
TITOLO VI. — Dei delitti contro la fede pubblica. »	ivi
CAPO I. — Della falsità in monete od in carte di pubblico credito	» ivi
CAPO II. — Della falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte	» 61
CAPO III. — Della falsità in documenti	» 63
CAPO IV. — Della falsità in passaporti, licenze, certificati, ed in altri atti	» 65
TITOLO VII. — Dei delitti contro l'incolumità pubblica. »	67
CAPO I. — Dell'incendio, della inondazione della sommersione e di altri delitti di pericolo comune	» ivi
CAPO II. — Dei delitti contro la sicurezza del servizio ferroviario e telegrafico.	» 70
CAPO III. — Dei delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica	» 71
TITOLO VIII. — Dei delitti contro l'economia pubblica. »	72
CAPO I. — Della bancarotta e della insolvenza colpevole	» ivi
CAPO II. — Della violenza e delle frodi nei commerci e nelle industrie	» ivi
CAPO III. — Dei delitti contro la libertà degli incanti	» 74
TITOLO IX. — Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie »	ivi
CAPO I. — Della violenza carnale e dell'oltraggio al pudore.	» ivi
CAPO II. — Del ratto	» 76
CAPO III. — Del linciaggio, e dell'eccitamento alla corruzione	» 77
CAPO IV. — Dell'adulterio e del concubinato	» 78
CAPO V. — Della bigamia	» 79
CAPO VI. — Della supposizione e della soppressione d'infante	» ivi
TITOLO X. — Dei delitti contro la vita e la integrità personale. »	80

CAPO I. — Dell'omicidio	pag. 80
CAPO II. — Delle lesioni personali	» 82
CAPO III. — Disposizioni comuni ai capi precedenti	» 83
CAPO IV. — Del procurato aborto	» 85
CAPO V. — Dell'abbandono di fanciulli o di altre persone incapaci di provvedere a sè stesse, ovvero in pericolo	» 86
CAPO VI. — Dell'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, e dei maltrattamenti in famiglia	» 87
TITOLO XI. — Dei delitti contro l'onore e la tranquillità privata	» <i>ivi</i>
CAPO I. — Della diffamazione e della ingiuria	» <i>ivi</i>
CAPO II. — Dell'apertura e della soppressione di lettere o telegrammi, e della ri- velazione di segreti	» 89
TITOLO XII. — Dei delitti contro la proprietà	» 91
CAPO I. — Del furto	» <i>ivi</i>
CAPO II. — Della rapina, della estorsione e del ricatto	» 93
CAPO III. — Della truffa	» 95
CAPO IV. — Dell'appropriazione indebita	» 96
CAPO V. — Della ricettazione	» 97
CAPO VI. — Della usurpazione e del danneggia- mento	» 98



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA

